DIREZIONE GENERALE
SETTORE SVILUPPO APPORTI
CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE

1ª SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 28 agosto 1991** SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. **529.** Ordinanza del pretore di Verona del 14 maggio 1991.

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Sanzioni - Pagamento in misura ridotta - Aumento della entità della somma da pagare (da lire 5000 a lire 12000) con effetto retroattivo - Conseguente previsione di un trattamento sanzionatorio più sfavorevole in violazione del principio della irretroattività delle norme penali applicabile anche alle sanzioni amministrative.

(Legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 20, terzo comma).

(Cost., art. 25) *Pag.* 7

N. **530.** Ordinanza del pretore di Ancona - sezione distaccata di Jesi, del 21 giugno 1991.

Processo penale - Procedimento pretorile - Parte offesa - Citazione a giudizio - Termine per comparire di giorni 5 - Lamentata esiguità - Disparità di trattamento rispetto all'imputato per il quale è previsto un termine di giorni 45 - Violazione del principio di parità tra le parti processuali - Lesione del diritto di difesa.

Processo penale - Responsabilità civile - Citazione a giudizio - Termine per comparire - Omessa previsione - Violazione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, artt. 558, secondo comma, e 83, quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 24) » 8

N. **531.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Liguria del 4 aprile 1991.

Forze armate - Procedimento disciplinare - Nomina del difensore di fiducia - Possibilità di sceglierlo solo fra i militari appartenenti al Corpo cui è preposto il comandante legittimato ad irrogare la sanzione - Sussistenza di un rapporto gerarchico tra il difensore ed il comandante decidente con conseguente incidenza sullo svolgimento obiettivo del mandato - Prospettata violazione del principio della imparzialità della pubblica amministrazione.

(Legge 11 luglio 1978, n. 382, art. 15, secondo comma).

(Cost., art. 97) » 10

N. **532.** Ordinanza del tribunale di Roma del 22 giugno 1991.

Processo penale - Istruzione dibattimentale - Reato commesso in concorso con minorenne - Separazione dei procedimenti - Conseguente esistenza di altro processo presso il tribunale dei minori - Richiesto esame dello stesso - Comparizione con rifiuto a sottoporvisi - Lettura delle dichiarazioni rese al p.m. - Esclusione - Lamentata disparità di trattamento rispetto a coimputati nello stesso procedimento - Eccesso di delega.

(C.P.P. 1988, art. 513, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 76; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, n. 76, ultima parte) *Pag.* 13

N. **533.** Ordinanza del tribunale militare di sorveglianza di Roma del 13 maggio 1991.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Concessione - Condizioni - Previsione per i condannati militari della previa osservazione di almeno un mese da effettuarsi indefettibilmente nello stabilimento militare di pena - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai condannati civili, i quali possono usufruire del beneficio, indipendentemente dalla previa osservazione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 569/1989 - Incidenza sul principio della funzione rieducativa della pena.

(Legge 29 aprile 1983, n. 167, art. 2, primo comma, sostituito dalla legge 23 dicembre 1986, n. 897, art. 1, n. 1).

(Cost., artt. 3 e 27) » 14

N. **534.** Ordinanza del pretore di Sanremo del 14 giugno 1991.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Diritto alla integrazione al minimo - Termine di decadenza (10 anni) per l'impugnativa in giudizio dei provvedimenti dell'I.N.P.S. - Qualificazione di tale termine, di natura procedimentale per consolidata giurisprudenza, in termine decadenziale di natura sostanziale - Prevista retroattività di tale disposizione tranne che per i processi già in corso alla data di entrata in vigore del d.-l. 29 marzo 1991, n. 103 - Irragionevole limitazione della retroattività in conseguenza di un fatto estrinseco quale la proposizione del giudizio.

(D.-L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, secondo comma, convertito in legge 1° giugno 1991, n. 166).

(Cost., art. 3) » 17

N. **535.** Ordinanza del tribunale di Benevento del 13 giugno 1991.

Processo penale - Dibattimento - Conoscenza degli atti delle indagini preliminari per avere il giudice pronunciato o concorso a pronunciare provvedimento di natura cautelare o quale g.i.p. o quale componente del tribunale della libertà - Incompatibilità a esercitare le funzioni di giudizio - Omessa previsione - Irragionevole violazione del diritto di difesa - Lesione dei principi di buon andamento e di imparzialità della p.a.

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., artt. 3, 24, 27 e 97) » 19

N. **536.** Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Emilia del 13 giugno 1991.

Processo penale - Udienza preliminare - Sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità - Determinazione della misura di sicurezza: ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario - Incidenza delle circostanze aggravanti e giudizio di comparazione con le circostanze attenuanti - Omessa previsione - Effetti - Durata in funzione della pena stabilita dalla legge per il reato commesso - Disparità di trattamento tra cittadini - Lesione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 426, lett. *c*).

(Cost., artt. 3 e 24) » 20

N. 537. Ordinanza della corte di appello - sezione speciale dei minori, di Trento del 18 aprile 1991.

Salute (tutela della) - Trattamenti sanitari obbligatori - Vaccinazione antipoliomielitica - Minori non sottoposti alla vaccinazione - Mancata previsione della coercibilità, a mezzo del servizio sanitario, del non adempiuto obbligo - Prospettata lesione del diritto alla salute.

(Legge 4 febbraio 1966, n. 51) *Pag.* 21

N. 538. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Vibo Valentia del 10 giugno 1991.

Processo penale - Procedimento pretorile - Richiesta di rito abbreviato da parte di alcuni dei coimputati - Conseguente separazione dei giudizi - Possibilità per il g.i.p. di sentire le parti in ordine a tale separazione - Omessa previsione - Lamentata disparità di trattamento rispetto ad analoga situazione davanti al tribunale o alla corte di assise - Subordinazione del giudice alla decisione delle parti anziché alla sola legge.

(C.P.P. 1988, art. 560).

(Cost., artt. 3 e 101) » 24

N. 539. Ordinanza del pretore di Torino del 13 maggio 1991.

Patrocinio legale - Ammissione al gratuito patrocinio - Mancata previsione dell'anticipazione da parte dello Stato in luogo del creditore procedente ammesso al gratuito patrocinio, delle spese inerenti il compimento delle opere a cui devono provvedere le persone designate dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 612 del c.p.c. - Ritenuta non influenza dello *ius superveniens* (legge n. 217/1990) alla cui stregua la Corte costituzionale aveva restituito gli atti al giudice *a quo* (ordinanza n. 495/1990) per un nuovo esame della rilevanza - Riproposizione della stessa questione già sollevata (ordinanza n. 227/1990).

(R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282, art. 11).

(Cost., artt. 3 e 24) » 25

N. 540. Ordinanza della commissione del tribunale di secondo grado di Pescara del 28 novembre 1990.

Tributi in genere - Indennità di buonuscita E.N.P.A.S. - Assoggettamento all'imposta di ricchezza mobile e complementare - Prevista esenzione dal tributo mobiliare solo per determinate categorie di dipendenti - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sul principio della capacità contributiva.

(D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 85, 87, primo comma, 89, terzo e quinto comma, 90, secondo e terzo comma; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 83).

(Cost., artt. 3 e 53) » 28

N. 541. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Emilia del 22 giugno 1991.

Patrocinio - Ammissione al gratuito patrocinio dei non abbienti - Condizioni - Omessa distinzione fra la mancanza di reddito per disoccupazione involontaria e la mancanza di reddito per rifiuto dell'attività lavorativa - Irragionevole previsione di uguale trattamento (ammissione al gratuito patrocinio) per situazioni profondamente diverse Conseguente illegittima concessione del beneficio a soggetti non meritevoli.

(Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 3).

(Cost., artt. 1, 3, 4 e 24) » 30

N. **542.** Ordinanza del preture di Vicenza sezione distaccata di Lonigo del 21 giugno 1991.

Inquinamento - Trasferimento di impianti produttivi (nella specie: forno di fusione dell'ottone e sabbiatrici) senza autorizzazione - Previsione di sanzioni penali per la omessa richiesta dell'autorizzazione,di cui all'art. 13, stesso d.P.R. n. 203/1988, concernente però non il trasferimento ma la continuazione dell'attività produttiva - Conseguente incertezza sul contenuto della norma incriminatrice in violazione del principio di tassatività in materia penale.

(D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 25, sesto comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 25) *Pag.* 31

N. **543.** Ordinanza del tribunale di Busto Arsizio del 13 giugno 1991.

Processo penale - Richiesta di rinvio a giudizio - Consenso anticipato del p.m. per il rito abbreviato - Omessa previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto al procedimento innanzi al pretore - Conseguente lesione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, artt. 417, 438 e 439).

(Cost., artt. 3 e 24) » 33

N. **544.** Ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana del 19 dicembre 1990.

Regione Sicilia - Industria - Consiglio generale dei consorzi per le aree di sviluppo industriale - Composizione - Potere di designazione riservato alle associazioni provinciali degli industriali - Conseguente esclusione delle associazioni non articolate su base provinciale (nel caso, l'Intersind) - Riconosciuta influenza del solo dato formale della presenza di articolazioni provinciali, anziché di quello, sostanzialmente più rilevante, consistente nel grado di rappresentatività dell'associazione - Irragionevolezza.

(Legge regione Sicilia 4 gennaio 1984, n. 1, art. 6).

(Cost., art. 3) » 34

N. **545.** Ordinanza del tribunale militare di Padova dell'11 giugno 1991.

Reati militari - Allontanamento illecito - Reato punibile su richiesta del comandante di Corpo - Ritenuta natura sostanziale e non processuale della richiesta - Conseguente antigiuridicità del fatto in dipendenza di valutazioni rimesse al comandante - Contrasto con il principio della riserva di legge in materia penale - Prospettata violazione dei diritti fondamentali della persona con incidenza sullo spirito democratico cui è informato l'ordinamento delle Forze armate.

(C.P.M.P., art. 147, in relazione all'art. 260 stesso codice).

(Cost., artt. 2, 13, 25 e 52) » 37

N. **546.** Ordinanza del tribunale militare di Padova del 5 giugno 1991.

Reati militari - Insubordinazione con violenza, minaccia ed ingiuria - Configurabilità di tale reato anche se commesso per cause estranee al servizio ed alla disciplina militare ma alla presenza di militari riuniti per servizio - Conseguente applicazione per ciò solo del più severo trattamento sanzionatorio di cui alla normativa speciale prevista per i reati contro la disciplina militare - Irragionevolezza con violazione del principio di democraticità dell'ordinamento militare.

(C.P.M.P., art. 199).

(Cost., artt. 3 e 52) » 40

N. 547. Ordinanza del pretore di Livorno del 30 giugno 1991.

Previdenza e assistenza sociale - Lavoratori del settore privato (nella specie: dipendenti FF.SS.) - Determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale - Mancato riconoscimento del servizio militare prestato - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai lavoratori del settore pubblico.

(Legge 24 dicembre 1986, n. 958, art. 20).

(Cost., artt. 3 e 52) *Pag.* 42

N. 548. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Alessandria del 14 giugno 1991.

Reati e pene - Emissione di assegni a vuoto - Causa di non punibilità conseguente al pagamento degli assegni e accessori, da effettuarsi nel termine di 90 giorni decorrente dall'entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 386 - Impossibilità, per il fallito, di usufruire del beneficio, non essendo ad esso consentito, durante la procedura fallimentare, di effettuare il pagamento - Ingiustificata disparità di trattamento.

(Legge 15 dicembre 1990, n. 386, art. 11).

(Cost., art. 3) » 44

N. 549. Ordinanza del pretore di Napoli sezione distaccata di Casoria, del 21 maggio 1991.

Reati e pene - Esercizio del gioco d'azzardo - Ipotesi aggravata (nella specie: esercizio in luogo aperto al pubblico) - Trattamento sanzionatorio - Previsione di pena più severa di quella stabilita per la (ritenuta) più grave fattispecie dell'organizzazione di pubbliche scommesse di cui alla legge n. 401/1989 - Irragionevolezza.

(C.P., artt. 718 e 719, in relazione alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4).

(Cost., art. 3) » 45

N. 550. Ordinanza del tribunale di Cagliari del 12 giugno 1991.

Ordinamento penitenziario - Detenuti lavoratori - Mercede - Determinazione - Previsione di una trattenuta nella misura dei 3/10 della mercede diretta, dal 1976 in poi, al finanziamento della spesa pubblica - Conseguente natura impositiva della trattenuta - Entità stabilita in violazione del principio secondo cui l'imposta va determinata in base alla capacità contributiva di ciascuno - Irragionevole previsione per i detenuti lavoratori di una forma di concorso aggiuntiva alla spesa pubblica non prevista per gli altri cittadini.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 23).

(Cost., artt. 3 e 53) » 48

N. 551. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 18 giugno 1991.

Reati militari - Allontanamento illecito - Reato punibile su richiesta del comandante di Corpo - Ritenuta natura sostanziale e non processuale della richiesta - Conseguente antigiuridicità del fatto in dipendenza di valutazioni rimesse al comandante - Contrasto con il principio della riserva di legge in materia penale - Prospettata violazione dei diritti fondamentali della persona con incidenza sullo spirito democratico cui è informato l'ordinamento delle Forze armate.

(C.P.M.P. art. 148, secondo comma, in relazione all'art. 260 stesso codice).

(Cost., artt. 25 e 52) » 49

N. **552.** Ordinanza del pretore di Saluzzo del 4 giugno 1991.

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Esercizio abusivo di impianti radioelettrici soggetti ad autorizzazione - Sanzioni penali - Irragionevole previsione di un trattamento sanzionatorio identico a quello stabilito per la (ritenuta) più grave fattispecie di esercizio abusivo di impianti soggetti a concessione.

(D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 195, modificato dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, art. 45; legge 6 agosto 1990, n. 223, art. 30, settimo comma).

(Cost., art. 3) *Pag.* 52

N. **553.** Ordinanza del pretore di Saluzzo del 4 giugno 1991.

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Esercizio abusivo di impianti radioelettrici soggetti ad autorizzazione - Sanzioni penali - Irragionevole previsione di un trattamento sanzionatorio identico a quello stabilito per la (ritenuta) più grave fattispecie di esercizio abusivo di impianti soggetti a concessione.

(D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 195, modificato dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, art. 45; legge 6 agosto 1990, n. 223, art. 30, settimo comma).

(Cost., art. 3) » 53

N. **554.** Ordinanza del pretore di Saluzzo del 4 giugno 1991.

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Esercizio abusivo di impianti radioelettrici soggetti ad autorizzazione - Sanzioni penali - Irragionevole previsione di un trattamento sanzionatorio identico a quello stabilito per la (ritenuta) più grave fattispecie di esercizio abusivo di impianti soggetti a concessione.

(D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 195, modificato dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, art. 45; legge 6 agosto 1990, n. 223, art. 30, settimo comma).

(Cost., art. 3) » 54

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 529

Ordinanza emessa il 14 maggio 1991 dal pretore di Verona nel procedimento civile vertente tra Maestrello Tiziana e il prefetto della provincia di Verona

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Sanzioni - Pagamento in misura ridotta - Aumento della entità della somma da pagare (da lire 5000 a lire 12000) con effetto retroattivo - Conseguente previsione di un trattamento sanzionatorio più sfavorevole in violazione del principio della irretroattività delle norme penali applicabile anche alle sanzioni amministrative.

(Legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 20, terzo comma).

(Cost., art. 25).

IL PRETORE

Nel procedimento n. 5222/1990 di opposizione ad ingiunzione amministrativa promossa da Maestrello Tiziana nei confronti del prefetto della provincia di Verona ha pronunciato la seguente ordinanza con memoria del 13 maggio 1991 l'opponente ha sollevato eccezione di legittimità dell'art. 20, terzo comma, della legge 24 marzo 1989, n. 122, in relazione agli artt. 134, primo e secondo comma, 2, 3, 24, 25, secondo comma della Costituzione, nella parte in cui prevede che la disposizione risultante dal combinato disposto degli artt. 11, quarto comma, della legge 14 febbraio 1974, n. 62, 113 e 114, della legge 24 novembre 1981, n. 689, deve essere intrepretata nel senso che la somma di L. 5.000, sanzione prevista per la violazione degli artt. 4 e 115 del codice della strada, era dovuta, prima degli aumenti operati dalla legge n. 689/1981.

La questione è rilevante e non manifestamente infondata.

Invero la rilevanza è fondata sulla constatazione che la parte, in forza della disposizione denunciata, si trova a dover corrispondere non la somma di L. 5.000 così come previsto dall'art. 11, quarto comma della legge 12 febbraio 1974, n. 72, articolo che ha modificato l'art. 138 del codice della strada e che è espressamente richiamato dall'art. 16 della legge n. 689/1981, ma la somma superiore di L. 12.000.

In merito alla non manifesta infondatezza della questione, va osservato che la legge n. 689/1981 con cui è stato modificato il sistema penale, il legislatore, nel solco di una tradizione di cui precedenti più immediati sono costituiti dalle leggi del 3 maggio 1967, n. 317 e 24 gennaio 1965, n. 706, ha sostituito preesistenti sanzioni penali pecuniarie con sanzioni amministrative, com'é appunto avvenuto con la fattispecie in discussione nel procedimento indicato.

L'art. 1 della legge 24 novembre 1989, n. 681, pone fra i principi generali in tema di sanzioni amministrative il principio di legalità, prevedendo che: «nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerate». La norma richiamata stabilisce dunque per le sanzioni amministrative, fra cui vanno ricomprese, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 689/1981, anche quelle costituite dal «pagamento di una somma di denaro», il principio di irretroattività delle leggi che le disciplinano.

Va ritrovato nel carattere afflittivo della sanzione, anche se commisto ad altre finalità, ma, almeno nella norma in discorso, assolutamente preponderante, conseguente alla violazione di un precetto secondo lo «schema» e la natura tipiche del reato, il fondamento dell'estensione dei principi vigenti per le sanzioni penali.

In un sistema di norme che hanno preso il posto di ipotesi strutturate quali reati e che configurano un ambito in cui viene esercitata potestà, corrisponde a precise esigenze di attuazione e rispetto delle norme costituzionali in argomento, l'avere sancito il principio di legalità prima richiamato come la stessa Corte costituzionale, sia dal 1967, con la sentenza n. 78, aveva indicato.

Il terzo comma dell'art. 20 della legge 24 marzo 1989, n. 122, di interpretazione autentica della disposizione di cui all'art. 11, quarto comma della legge n. 62/1974 nel prescrivere che «la disposizione risultante dal comitato disposto dell'art. 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62 e degli artt. 113 e 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione alla disposizione del quarto comma del citato art. 11, deve essere interpretata nel senso che somma L. 5.000 era dovuta soltanto fino alla vigenza delle sanzioni edittali previste prima degli aumenti operati dagli stessi artt. 113 e 114», stabilisce la pena per un fatto illecito commesso in epoca anteriore all'emanazione della norma stessa, e dunque in via retroattiva.

Ciò premesso deve ritenersi non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'articolo di legge sopra indicato in relazione all'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

P. Q. M.

Ritenuto che il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla questione di costituzionalità prima enunciata;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, terzo comma, della legge 24 marzo 1989, n. 122, in relazione all'art. 25, secondo comma, della Costituzione;

Sospende il procedimento e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della Cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.

Verona, addì 14 maggio 1991

Il pretore: (firma illeggibile)

91C0997

N. **530**

Ordinanza emessa il 21 giugno 1991 dal pretore di Ancona - sezione distaccata di Jesi nel procedimento penale a carico di Martinelli Furio

Processo penale - Procedimento pretorile - Parte offesa - Citazione a giudizio - Termine per comparire di giorni 5 - Lamentata esiguità - Disparità di trattamento rispetto all'imputato per il quale è previsto un termine di giorni 45 - Violazione del principio di parità tra le parti processuali - Lesione del diritto di difesa.

Processo penale - Responsabilità civile - Citazione a giudizio - Termine per comparire - Omessa previsione - Violazione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, artt. 558, secondo comma, e 83, quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL PRETORE

Visti gli atti relativi al procedimento penale a carico di Martinelli Furio per il delitto di cui all'art. 589, primo e secondo comma, del c.p.;

Udite le eccezioni di non costituzionalità sollevate dalla difesa delle costituite parti civili Lori Elvira vedova Fiorani e Fiorani Giulia e da quella del predetto imputato;

Sentito il p.m.;

Ritenuto che risulta agli atti come la parte lesa Fiorani Giulia, sia stata resa edotta, mediante citazione notificata il 13 giugno 1991, della fissazione del dibattimento concernente l'omicidio colposo, come da rubrica, del di lui padre, per il seguente 21 giugno 1991;

che la stessa provvedeva a depositare, assieme alla di lui madre, in cancelleria atto di costituzione di parte civile in data 15 giugno 1991, contestualmente chiedendo decreto di citazione dei responsabili civili;

che all'odierno giudizio le predette, reiterando, per quanto potesse occorrere, l'avvenuta costituzione, mediante altro atto depositato in udienza, che depositavano a mezzo del difensore, originale di notifica ai responsabili civili rilevando l'impossibilità pratica di procedere alla tempestività dell'adempimento, anche a fronte della genericità del termine di cui alla norma;

che, pertanto, il difensore delle suddette instava per la dichiarazione di non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità della norma che limita a soli cinque giorni precedenti l'udienza dibattimentale la citazione della persona offesa, anche per ciò che concerne la ritualità della chiamata in giudizio del responsabile civile, il tutto per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Carta costituzionale;

che la difesa del responsabile civile — ditta linea 4 cucine componibili — si costituiva in giudizio eccependo l'invalidità della relativa chiamata in quanto effettuata prima della notifica dell'atto di costituzione di parte civile, ed eccependo la incostituzionalità della norma del c.p.p. che non determina un congruo termine per la chiamata in giudizio di detto responsabile vanificando, di fatto, il diritto a difesa dello stesso, con violazione delle predette norme della Costituzione;

Considerato che dette eccezioni sono gradatamente rilevanti per questo giudizio, in quanto precludenti la possibilità della parte civile di svolgere la propria attività e, conseguenzialmente, la possibilità difensiva del responsabile civile, una volta che ne fosse dichiarata valida la citazione;

che l'art. 558, secondo comma, del c.p.p. prevede quale termine ultimo per la citazione della persona offesa quello di cinque giorni precedenti al dibattimento;

che, altresì, l'art. 142 disp. att. del c.p.p. impone alle parti di citare i testi nel termine di giorni tre precedenti l'udienza;

che l'art. 178, secondo comma, del c.p.p. dispone per l'efficacia della costituzione di parte civile verso le altre parti la notifica alle stesse di tale atto;

che l'art. 83 del c.p.p. dispone come la chiamata del responsabile civile possa essere operata dalla parte civile, da intendersi necessariamente costituita, mentre il comma quinto del medesimo articolo sancisce la nullità della chiamata stessa qualora il responsabile civile non sia stato posto in condizione di esercitare i propri diritti;

Considerato inoltre che all'imputato nel giudizio pretorile è riservato un termine di notifica minimo di 45 giorni dal decreto di citazione;

che risulta violato non solo il principio di pari condizione della parte civile con l'imputato stesso essendo alla prima riservato l'esiguo termine di cinque giorni, ma che lo stesso è vanificante, di fatto, di quello menzionato e previsto dall'art. 142 disp. att., con lesione del diritto di difesa costituzionalmente previsto;

che, inoltre, la genericità del termine di cui al citato comma quinto dell'art. 83 del c.p.p. può anch'esso ledere il diritto alla difesa del responsabile civile, per il quale valgono tutte le sin qui svolte rilevazioni;

che, altresì, impone il giudicante, in assenza di un termine specifico di valutare arbitrariamente l'effettiva potenziale esplicazione delle facoltà difensiva di tale parte;

P. Q. M.

Ritenuta la pertinenza e rilevanza delle questioni indicate e la loro non manifesta infondatezza;

Solleva per violazione degli artt. 3 e 24 della costituzione questione d'illegittimità costituzionale degli artt. 558, secondo comma, del c.p.p. nel punto in cui impone un termine di giorni cinque per la citazione della persona offesa, e non un termine idoneo a consentire la concreta esplicazione delle proprie facoltà; e dell'art. 83, quinto comma, del c.p.p., nella parte in cui non pone, al predetto fine, un termine di notifica per la chiamata in giudizio del responsabile civile;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Dispone, inoltre, che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle camere del Parlamento.

Jesi, addì 21 giugno 1991

Il pretore: (firma illeggibile)

91C0998

N. 531

Ordinanza emessa il 4 aprile 1991 dal tribunale amministrativo regionale della Liguria sui ricorsi riuniti proposti da Gasparini Alessandro contro il Ministero delle finanze ed altri

Forze armate - Procedimento disciplinare - Nomina del difensore di fiducia - Possibilità di sceglierlo solo fra i militari appartenenti al Corpo cui è preposto il comandante legittimato ad irrogare la sanzione - Sussistenza di un rapporto gerarchico tra il difensore ed il comandante decidente con conseguente incidenza sullo svolgimento obiettivo del mandato - Prospettata violazione del principio della imparzialità della pubblica amministrazione.

(Legge 11 luglio 1978, n. 382, art. 15, secondo comma).

(Cost., art. 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi nn. 1576/1988 e 608/1989 r.g.r. proposti da Gasparini Alessandro, elettivamente domiciliato in Genova, via Palestro 3/4 presso l'avv. Franco Batistoni Ferrara, che lo rappresenta e difende per mandato a margine dei ricorsi, unitamente all'avv. Alfredo Galasso, ricorrente, contro: il Ministero delle finanze e il Ministero della difesa, in persona dei rispettivi Ministri in carica; comando generale della guardia delle finanze; comandante della zona ligure della guardia di finanza; comandante del nucleo regionale di polizia tributaria della guardia di finanza, tutti domiciliati in Genova, viale Brigate Partigiane 2 presso l'avvocatura dello Stato che la rappresenta e difende *ex lege*, resistenti, per l'annullamento:

quanto al ricorso n. 1576/1988 del provvedimento in data 4 novembre 1988 del comandante del nucleo regionale di polizia tributaria della guardia di finanza di Genova, con il quale è stata inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare di giorni 7 (sette) di consegna di rigore;

quanto al ricorso n. 608/1989, del provvedimento in data 16 gennaio 1989 del comandante della zona ligure della guardia di finanza con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente contro il provvedimento in data 4 novembre 1988, con il quale gli è stata inflitta la sanzione disciplinare di giorni 7 (sette) di consegna di rigore;

Visti i ricorsi con i seguenti allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 4 aprile 1991, la relazione del referendario R. Prosperi e uditi, altresì, l'avv. F. Batistoni Ferrara per il ricorrente e l'avv. dello Stato G. Novaresi pe le Amministrazioni resistenti;

Ritenuto e considerato quanto segue;

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con ricorso notificato il 12 febbraio 1988, il maresciallo capo in servizio presso il nucleo regionale di polizia tributaria della guardia di finanza di Genova impugnava, chiedendone l'annullamento, il provvedimento in data 4 novembre 1988 con il quale il comandante del nucleo regionale di polizia tributaria della guardia di finanza di Genova aveva inflitto al ricorrente la sanzione disciplinare di giorni 7 (sette) di consegna di rigore con la conseguente trascrizione di tale atto nella documentazione personale.

Premetteva in fatto il ricorrente di aver partecipato nei giorni 7 e 8 ottobre 1988, a Bologna, ad un convegno indetto dal sindacato unitario lavoratori di polizia e dal coordinamento per la riforma della guardia di finanza sul tema della riforma delle polizie. In rappresentanza di tale coordinamento il sig. Gasperini ebbe a leggere una relazione senza qualificarsi come appartenente alla guardia di finanza e in borghese.

Per il contenuto di tale relazione, in chiave politico-sindacale molto critica, veniva inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare qui impugnata.

Contro tale provvedimento il Gasparini aveva altresì proposto ricorso gerarchico dato il disposto dell'art. 16 secondo comma della legge n. 382/1978, prevedente l'inimpugnabilità giurisdizionale degli atti non definitivi in materia di disciplina militare.

Il ricorrente sollevava quindi eccezione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 13 e 113 della Costituzione nell'eventualità di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso dell'art. 16, secondo comma, della legge 382/1978. Tale norma costituirebbe un eccessivo aggravio per la tutela giurisdizionale avverso provvedimenti disciplinari e renderebbe la tutela cautelare della libertà personale del militare punito, il quale dovrebbe sempre scontare senza difesa immediata consegne semplici e consegne di rigore.

A sostegno dell'impugnativa il ricorrente deduceva quindi i seguenti motivi:

1) violazione di legge: art. 5 della legge 11 luglio 1978, n. 382 e difetto di motivazione: l'art. 5 della legge n. 382/1978 prevede che il regolamento di disciplina si applichi in relazione all'osservanza «dei doveri inerenti al giuramento prestato, al grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni militari» ed inoltre ad altre ipotesi determinate. Poiché il ricorrente, nel suo intervento al convegno non era in divisa, né si è qualificato come appartenente al corpo e nemmeno gli è stata contestata una violazione dei doveri inerenti al giuramento, al grado, al segreto o al riserbo sulle questioni militari, non si ravvisano quelle ipotesi determinate nel regolamento che sanzionerebbero solo un lecito diritto di critica;

2) violazione di legge: art. 9, primo comma, della legge n. 382/1978, art. 33 reg. disciplina: poiché i militari possono sempre manifestare il proprio pensiero, tranne per gli argomenti riservati per i quali deve essere chiesta autorizzazione, si può ritenere che sia stato compresso illegittimamente un diritto costituzionale garantito. L'argomento del convegno riguardava infatti questioni politico-sindacali, quindi non riservate e riconducibili a libertà di tutti i cittadini;

3) violazione di legge: art. 15 legge n. 382/1978, art. 66, secondo comma, reg. di disciplina: al maresciallo Gasparini era stato contestato «di aver esposto fatti, notizie e considerazioni in chiave fortemente critica e comunque totalmente negativa nei confronti del corpo». La sanzione è stata poi emessa causa «alcune espressioni gravemente lesive del prestigio e della reputazione del corpo di appartenenza», e perciò per fatti non precedentemente contestati;

4) violazione di legge: art. 15, secondo comma, della legge 382/1978 e art. 68, primo comma, reg. di disciplina militare. Illegittimità costituzionale dell'art. 15, secondo comma, legge n. 382/1978 se interpretato nel senso che esso limiti la scelta del difensore a militare appartenente al corpo cui è preposto il comandante legittimato ad infliggere la sanzione anziché all'intera guardia di finanza: il maresciallo Gasparini aveva indicato come proprio difensore nel procedimento disciplinare il vice brigadiere Traverso in servizio presso altro reparto e tale nomina era stata ritenuta sulla causa le norme sopraindicate. Tale interpretazione è contraria al principio di imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione dato il rapporto di subordinazione tra il difensore ed il decidente;

5) illegittimità costituzionale dell'art. 14, secondo, terzo e quarto comma e dell'art. 15 ultimo comma legge n. 382/1978 per contrasto con l'art. 13 secondo comma della Costituzione: le sanzioni della consegna e della consegna di rigore previste dall'art. 14 della legge n. 382/1978 costituiscono limitazioni della libertà personale e vengono irrogate tramite procedimento amministrativo senza l'intervento dell'Autorità giudiziaria. Il che è palesemente in contrasto con quanto disposto dall'art. 13 della Costituzione circa la riserva di provvedimento giurisdizionale per le limitazioni sopradette.

Il ricorrente concludeva, pertanto, chiedendo l'accoglimento del ricorso vinte le spese di causa.

Con il successivo ricorso n. 608/1989 notificato l'8 marzo 1989 il maresciallo Alessandro Gasparini impugnava il provvedimento in data 16 gennaio 1989 del comandante della zona ligure della guardia di finanza con il quale era stato respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente il 4 novembre 1988 avverso la sanzione disciplinare medesima, deducendo motivi già formulati per il primo ricorso e riportati *sub* 1), 2) 3) e 5).

Il ricorrente concludeva, pertanto, chiedendo l'accoglimento del ricorso vinte le spese di causa.

Il Ministero delle finanze ed il ministero della difesa, costituitisi in giudizio, hanno eccepito l'inammissibilità del primo ricorso e comunque la complessiva infondatezza di ambedue le impugnative.

Chiamati all'odierna pubblica udienza, i ricorsi sono stati trattenuti per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Stante l'evidente connessione, i ricorsi possono essere riuniti e decisi con un'unica pronuncia.

Il tribunale, rigettata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente in ordine all'ammissibilità del primo ricorso, lo ha dichiarato inammissibile, perché proposto senza la necessaria presentazione del preventivo ricorso gerarchico ai sensi dell'art. 16, secondo comma, della legge n. 382/1978.

Ciò premesso, in ordine al secondo ricorso il collegio ritiene invece di sollevare d'ufficio, perché non manifestamente infondata, la questione di costituzionalità prospettata dal ricorrente con il quarto motivo del primo ricorso, circa l'art. 15, secondo comma, della legge n. 382/1978 in riferimento all'art. 97, primo comma della Costituzione, per la parte in cui si preclude al militare sottoposto a procedimento disciplinare, di indicare come difensore nel procedimento stesso altro militare non appartenente al proprio ente.

Infattti il maresciallo Gasparini aveva nominato proprio difensore ai sensi dell'art. 15, secondo comma, della legge n. 382/1978, un sottufficiale in forza alla Brigata della guardia di finanza di Busalla, ma tale nomina era stata ritenuta nulla dal comandante del nucleo regionale presso il quale il ricorrente presta servizio e nel cui ambito lo stesso procedimento doveva svolgersi, con conseguente nomina d'ufficio di altro difensore. Effettivamente l'interpretazione data all'inciso di cui all'art. 15, secondo comma del comandante del nucleo appare corretta, poiché laddove norme di legge indichino le dizioni di «Corpo» o «Ente» questi devono intendersi le unità tipiche delle F.F.A.A. comunemente definite «reparto» ed aventi la consistenza di battaglione o di gruppo al comando di un colonnello o tenente colonnello e tra quali può appunto farsi rientrare il nucleo regionale di polizia tributaria di cui alla fattispecie concreta.

Conseguenza logica pertanto è che il difensore del militare nel procedimento disciplinare è necessariamente subordinato in via gerarchica al comandante dell'ente, vale a dire l'autorità decidente che, udita la commissione appositamente formata, infligge la sanzione disciplinare.

La stessa legge n. 382/1978 si dà effettivamente carico della posizione particolare rivestita dal militare difensore e per lo stesso prevede una sorta di guarentigia, costituita dal divieto di irrogare sanzioni per fatti che rientrano nell'espletamento del mandato ed inoltre lo stesso regolamento di esecuzione — d.P.R. n. 545/1986 — all'art. 68 quinto comma la dispensa del servizio per il tempo necessario all'adempimento di tali funzioni.

Non sembra però che tali disposizioni possano essere sufficienti a garantire l'efficace espletamento delle funzioni di difensore, anche se all'interno di un procedimento non giurisdizionale, poiché le funzioni suesposte implicano che il difensore abbia a pronunciarsi sullo svolgimento di vicende che — dati i rapporti umani che si vengono a creare nell'ambito militare e di reparto — possonoavere a volte contenuto assai aspro. È dubbio infatti che l'essere svincolato parzialmente e momentaneamente da taluni vincoli gerarchici sia sufficiente ad assicurare al difensore una serenità tale da permettergli lo svolgimento obiettivo del mandato. Per non citare poi i casi in cui il militare si sia posto, date le vicende che danno causa al procedimento, in contrasto con tutti i commilitoni di reparto, tanto da non individuare tra questi un difensore adeguato.

Poiché l'imparzialità della p.a. di cui all'art. 97, primo comma, della Costituzione richiede che vengano poste una serie di regole procedimentali della condotta amministrativa necessarie ad assicurare un'esatta valutazione degli interessi interferenti sulla decisione da adottare, così da poter procedere sulla base di principi di congruenza e ragionevolezza sino alla decisione finale, non sembra che tutto questo possa essere pienamente assicurato dalla previsione di cui all'art. 15 della legge n. 382/1978.

E va anche detto che tali previsioni non rispondono logicamente al fatto che le c.d. sanzioni di corpo si esauriscano tutte nella vita di reparto. Al contrario, sotto un punto di vista soggettivo, le sanzioni di corpo possono essere inflitte dal superiore anche nei confronti di subordinati effettivi in altri corpi o enti e solo aggregati presso il reparto del comandante decidente e da un punto di vista oggettivo le stesse sanzioni si riflettono, sia pure indirettamente, sullo stato del militare e possono certamente influenzare le valutazioni da esprimere ad es. al momento di promozioni o consimili.

Le sanzioni di corpo si riflettono perciò nel più ampio rapporto intercorrente tra militare punito e Forza armata di appartenenza.

Per le suesposte considerazioni, va riconosciuta la rilevanza, ai fini della decisione del ricorso, e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, secondo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382, in riferimento all'art. 97, primo comma, della Costituzione nella parte in cui preclude al militare sottoposto a procedimento disciplinare di indicare come difensore nel procedimento stesso altro militare non appartenente all'ente medesimo.

Deve quindi disporsi la sospensione del giudizio e la rimessione della questione all'esame della Corte costituzionale ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, dell'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Riservata ogni ulteriore pronunzia visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone la sospensione del giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché si pronunci sulla questione di legittimità costituzionale come sopra formulata ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 4 aprile 1991.

Il presidente: VIVENZIO

Il consigliere: FRANCO

Il referendario estensore: PROSPERI

91C0999

N. 532

Ordinanza emessa il 22 giugno 1991 dal tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Mazza Franco

Processo penale - Istruzione dibattimentale - Reato commesso in concorso con minorenne - Separazione dei procedimenti - Conseguente esistenza di altro processo presso il tribunale dei minori - Richiesto esame dello stesso - Comparizione con rifiuto a sottoporvisi - Lettura delle dichiarazioni rese al p.m. - Esclusione - Lamentata disparità di trattamento rispetto a coimputati nello stesso procedimento - Eccesso di delega.

(C.P.P. 1988, art. 513, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 76; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, n. 76, ultima parte).

IL TRIBUNALE

Nel procedimento penale n. 2640/91 r.g. a carico di Mazza Franco, premesso che il p.m., nell'udienza del 3 giugno, ha ritualmente richiesto l'esame di Forlino Franco, imputato di concorso nello stesso reato di tentato omicidio ascritto a Mazza Franco, in procedimento separato, essendo Forlino minore di età; il mezzo di prova è stato ammesso e, avendo nell'udienza del 21 giugno, Forlino rifiutato di sottoporsi all'esame, il p.m. ha chiesto la lettura delle dichiarazioni da costui precedentemente rese al p.m.;

Il Tribunale ha rigettato la richiesta, ostandovi l'espresso disposto dall'art. 513, secondo comma, del c.p.p.;

Nell'udienza odierna, ribadendo la richiesta, il p.m. ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui non consente la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dalle persone indicate dall'art. 210 del c.p.p. che siano comparse ed abbiano rifiutato di sottoporsi all'esame, in riferimento agli artt. 3, 101 e 112 della costituzione;

Sentito il difensore;

OSSERVA

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui non consente la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dalle persone indicate dall'art. 210 del c.p.p., che siano comparse ed abbiano rifiutato di sottoporsi all'esame, ai sensi dell'art. 210, quarto comma, del c.p.p., è rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e 76 della Costituzione;

È rilevante poiché il coimputato Forlino era sicuramente presente ai fatti (esame del teste Vagni e dell'imputato Mazza) e le sue dichiarazioni sono sicuramente utili per la ricostruzione dei fatti stessi e la valutazione della eventuale responsabilità dell'imputato Mazza; e sarebbero acquisibili se non vi ostasse il preciso disposto dell'art. 513, secondo comma, del c.p.p.;

Non manifestamente infondata in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Invero, in caso di coimputato in procedimento non separato, che rifiuti di sottoporsi all'esame, è possibile dare lettura delle sue dichiarazioni ai sensi dell'art. 513, primo comma, del c.p.p., sicché, se Forlino fosse stato maggiorenne, ai sensi di tale nomina sarebbe stato possibile dare lettura delle sue dichiarazioni, pur avendo egli rifiutato di sottoporsi all'esame; la minore età di Forlino ha determinato la separazione dei procedimenti, sicché egli risulta ora imputato di un procedimento commesso ai sensi dell'art. 12, lett. *a)*, del c.p.p.; la separazione dei procedimenti, del tutto accidentale, finisce per aver un rilievo sostanziale nel procedimento a carico di Mazza: situazioni analoghe (imputati dello stesso reato giudicati separatamente o nello stesso procedimento) ricevono trattamenti irragionevolmente diversi, con pregiudizio della posizione delle parti, pubblica e privata per quel che concerne l'acquisizione della prova; e non è manifestamente infondata in relazione all'art. 76 della Costituzione; l'ultima parte del n. 76 dell'art. 2, legge 16 febbraio 1987, n. 81 (legge delega) prevede «una specifica, diversa disciplina per gli atti assunti dal pubblico ministero di cui è sopravvenuta una assoluta impossibilità di ripetizione», e l'art. 513, primo comma, del c.p.p. ha consentito la lettura delle dichiarazioni dell'imputato, che abbia rifiutato di sottoporsi all'esame, avendo ritenuto il legislatore delegato che tale rifiuto equivalesse ad una assoluta impossibilità di ripetizione della prova, al pari della contumacia o dell'assenza dell'imputato;

In assenza di una specifica distinzione nel criterio direttivo della legge delega e rilevato che lo stesso legislatore delegato ha equiparato, nell'art. 192, terzo comma, del c.p.p., le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato e da persone imputate in un procedimento commesso, ai fini della valutazione della prova, non si giustifica la diversità di acquisizione di tali dichiarazioni precedentemente rese, sancita nei commi primo e secondo dell'art. 513 del c.p.p., diversità che configura un vero e proprio eccesso di delega;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del c.p.p. nella parte di cui in motivazione;

Sospende il presente procedimento;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

La notifica della presente ordinanza che sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 22 giugno 1991

Il presidente: (firma illeggibile)

91C1000

N. **533**

Ordinanza emessa il 13 maggio 1991 dal tribunale militare di sorveglianza sull'istanza proposta da Capitani Alessio

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Concessione - Condizioni - Previsione per i condannati militari della previa osservazione di almeno un mese da effettuarsi indefettibilmente nello stabilimento militare di pena - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai condannati civili, i quali possono usufruire del beneficio, indipendentemente dalla previa osservazione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 569/1989 - Incidenza sul principio della funzione rieducativa della pena.

(Legge 29 aprile 1983, n. 167, art. 2, primo comma, sostituito dalla legge 23 dicembre 1986, n. 897, art. 1, n. 1). (Cost., artt. 3 e 27).

IL TRIBUNALE MILITARE DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

1. — In data 11 aprile 1991 il militare Capitani Alessio, nato a Sassuolo il 13 luglio 1971 e residente a Formigine in via Radici in Piano n. 71, condannato con sentenza 5 febbraio 1991 del tribunale militare di Roma (irrevocabile il 7 aprile 1991) alla pena di mesi quattro di reclusione militare per il reato di rifiuto del servizio militare di leva (art. 8 della legge 772/1972), ha presentato, tramite il suo difensore di fiducia avv. Roberto Lorenzini, al procuratore militare della Repubblica presso il predetto tribunale istanza di affidamento in prova di cui alla legge n. 167/1983 ancor prima dell'inizio della detenzione

Con provvedimento in data 15 aprile 1991 il citato procuratore ritenendo nella specie applicabile la disciplina dettata dall'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, quale modificato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 569/1989, ha sospeso l'emissione dell'ordine di esecuzione di pena a carico del condannato e ha disposto la trasmissione degli atti a questo tribunale militare di sorveglianza.

2. — Diversamente da quanto opinato dal procuratore militare di Roma, il tribunale ritiene che nella fattispecie l'art. 47 della legge n. 354/1975 non possa trovare applicazione; ed invero sembra in proposito appena il caso di rilevare che l'istituto dell'affidamento in prova del condannato dall'autorità giudiziaria militare risulta autonomamente disciplinato con la speciale normativa dettata dalla legge 29 aprile 1983, n. 167 che, tra l'altro, prevede indefettibilmente, per l'adozione del provvedimento, l'osservazione per almeno un mese nello stabilimento militare di pena (art. 2, primo comma, legge ult. cit.). Consegue da quanto precede che alla stregua della vigente normativa l'istanza inoltrata dal Capitani dovrebbe dichiararsi inammissibile per difetto delle condizioni di legge.

3. — Peraltro, prima di pervenire alla sopraindicata conclusione il tribunale ritiene di dover considerare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta da difensore dell'istante in via subordinata nelle conclusioni finali e, quindi, di dover prospettare il dubbio circa la conformità dell'art. 2, primo comma, della legge n. 167/1983 agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. In proposito appare illuminante la motivazione della citata sentenza 13-22 dicembre 1989, n. 569, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, terzo comma, della legge n. 354/1975, così come modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non prevede che, anche indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o per custodia cautelare, il condannato possa essere ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale se, in presenza delle altre condizioni, abbia serbato un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al precedente secondo comma dello stesso articolo.

Nella sopraindicata decisione si legge che nel corso degli anni l'isituto dell'affidamento in prova al servizio sociale, così come introdotto dall'art. 47 della legge n. 354/1975, ha subito numerose e rilevanti modificazioni che ne hanno attenuato gli originari caratteri provocando una sostanziale trasformazione della sua stessa natura. Ed invero, ha soggiunto la Corte, a parte le modifiche intervenute in ordine alla soppressione di talune preclusioni (art. 4 della legge 12 gennaio 1977, n. 1 e 7 della legge 13 settembre 1982, n. 646), già con l'art. 4-*bis*, inserito nel d.-l. 22 aprile 1985, n. 144, al momento della conversione nella legge 21 giugno 1985, n. 297, il periodo di osservazione venne diminuito da tre a un mese, e con l'art. 4-*ter*, pure inserito in sede di conversione, venne formulato l'art. 47-*bis* della legge n. 354 che, consentendo al tossicodipendente o alcooldipendente,che avesse già in corso un programma di recupero, di chiedere l'affidamento in prova senza osservazione in carcere, ha sconvolto la stessa filosofia dall'istituto privandolo del suo carattere originario, che lo voleva riservato ai detenuti in espiazione carceraria. Ma, ha osservato ancora la Corte, fu, infine, l'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, che riformando totalmente il testo dell'art. 47, portò a termine l'opera di progressiva demolizione attribuendo alla linea generale dell'istituto una natura ibrida e contraddittoria. Ed infatti, mentre i primi due commi del nuovo art. 47 mantenevano in sostanza integro l'originario istituto, riservato ai detenuti in espiazione carceraria della pena, i due commi successivi introducevano una nuova specie di affidamento, che prescinde del tutto dall'osservazione in carcere e la sposta, invece, sul comportamento tenuto dal condannato nel periodo di libertà successivo ad una eventuale custodia cautelare, di qualsiasi durata. A questo punto, prosegue la sentenza della Corte, deve evidenziarsi che la nuova formulazione dell'art. 47, terzo comma, ha dato vita a gravissimi problemi; ed invero, se il periodo di custodia cautelare non serve all'osservazione che viene spostata su quello successivo della libertà, e se, per questo non occorre nemmeno più che sia rispettato il termine di almeno un mese stabilito dal comma precedente appare oscuro il significato di questa condizione che si pone come inutile presupposto della grave deroga alla disciplina generale, rimasta ferma nei primi due commi.

Una deroga che fa dell'affidamento previsto nei commi terzo e intermedio, dopo una custodia cautelare; anche di brevissima durata, abbia tenuto un comportamento tale da consentire un giudizio prognostico favorevole in termini rieducativi. Ma, ha avvertito ancora la Corte, l'elemento della custodia cautelare, che dovrebbe giustificare il diverso e sfavorevole trattamento riservato a chi non ha avuto la ventura di incorrervi, è privo di significato ai fini del giudizio di idoneità del soggetto alla rieducazione, specialmente quando si tratti di un periodo brevissimo; il che significa che è anche privo di significato in termini di art. 27, terzo comma, della Costituzione. Ed invero, a parte la considerazione che la custodia cautelare può dipendere da varie e imprevedibili circostanze [art. 274, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del c.p.p.] deve comunque rilevarsi che poiché le misure cautelari coercitive possono essere applicate soltanto quando si proceda per delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, l'affidamento finirebbe per essere riservato a coloro che, avendo commesso reati più gravi o avendo dimostrato maggiore pericolosità, sono stati sottoposti alle misure predette. Ma, si legge ancora nella decisione, sembra, difficile sostenere che questi posseggano maggiore idoneità alla rieducazione rispetto a chi non abbia sperimentato la custodia cautelare. Ne consegue, ad avviso della Corte, che l'unico elemento significativo rimasto a contraddistinguere la disciplina comune dell'affidamento, vuoi del detenuto in espiazione, vuoi del condannato ancora in libertà, vuoi del condannato tossico o alcooldipendente è l'osservazione del comportamento ai fini del giudizio prognostico di idoneità del soggetto alla rieducazione: osservazione che il legislatore ha ormai riconosciuto poter utilmente avvenire tanto durante l'espiazione carceraria della pena (47, secondo comma), quanto in libertà (47, terzo comma e 47-*bis*). Pertanto, conclude la sentenza, il punto di discrimine incentrato su una custodia cautelare, anche di brevissima durata, per ammettere o escludere l'affidamento di chi non si trovi in espiazione di pena, si presenta incompatibile con i principi di cui agli artt. 3 e 27 della Costituzione.

4. — Esposto tutto quanto al punto che precede con l'ampiezza resa necessaria dall'importanza della questione trattata, osserva il tribunale che la speciale normativa dettata dalla legge 29 aprile 1983, n. 167, è stata introdotta proprio al fine di estendere al condannato dall'autorità giudiziaria militare, con gli indispensabili adattamenti richiesti dalla particolare finalità della pena militare, l'istituto previsto dall'art. 47 della legge n. 354/1975. Tale speciale

normativa, peraltro, se si prescinde dall'adeguamento della durata dell'osservazione nello stabilimento militare di pena (ridotta da tre mesi a un mese dall'art. 1, n. 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 897 in conformità di quanto disposto per l'affidamento al servizio sociale dell'art. 4-*bis* della legge 21 giugno 1985, n. 297), è rimasta del tutto estranea all'evoluzione dell'istituto comune, culminata con la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 47, terzo comma, legge n. 354/1975. Si è in tal modo venuta a creare, ad avviso del collegio, una irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento in danno del cittadino alle armi. Ed infatti, se è vero che nella legge n. 167/1983 appare pienamente giustificata l'esistenza di norme speciali dirette a realizzare gli indispensabili adattamenti richiesti dalla specialità degli organi giudiziari militari e del diritto penale militare, nonché dalla necessità di distinguere a seconda che il condannato abbia terminato oppure no il periodo della ferma (ad esempio le disposizioni di cui agli artt. 4, 3, 8 e 9 in materia di competenza, di modalità per l'affidamento, di legittimazione alla richiesta del beneficio, di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza), è altrettanto vero, ad avviso del tribunale, che tali esigenze di specialità non possono ragionevolmente spingersi fino al punto di porre nel nulla un principio di valenza assolutamente generale (l'equivalenza, cioè, tra l'osservazione durante l'espiazione carceraria e l'osservazione in libertà) che, pur affermato dalla Corte costituzionale relativamente all'istituto comune, sembra dover valere, per evidenti ragioni di eguaglianza, anche in ordine all'istituto speciale. Nè pare al tribunale che la indefettibile osservanza intramurale possa essere giustificata dalla peculiare configurazione dell'istituto dell'affidamento in prova del condannato militare che prevede che lo stesso sia affidato non già al servizio sociale (per essere da questo controllato ed aiutato a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale) ma a un comando o ente militare, ovvero o un ufficio o ente pubblico non militare per la prestazione di un determinato servizio. Ed invero, sembra in proposito al collegio che, pure in presenza di tale particolare configurazione dell'istituto, sufficienti ad adeguati elementi di valutazione possano trarsi, ai fini dell'adozione del provvedimento, delle informazioni degli organi di polizia e dalle risultanze delle visite attitudinali eseguite all'atto della selezione. Oltre che con l'art. 3 della Costituzione, il tribunale ritiene, infine, che l'art. 2, primo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167, confligga anche con l'art. 27, terzo comma perché prevedendo indefettibilmente l'osservazione intramurale per almeno un mese, viene, in sostanza, ad eludere la finalità rieducativa delle pene detentive e in particolare di quelle meno gravi.

La rilevanza della prospettata questione appare evidente peché, ove si ritenesse indispensabile l'osservazione nello stabilimento militare di pena, l'istanza dovrebbe essere dichiarata inammissibile.

P.Q.M.,

Sentite le richieste delle parti che hanno concluso come da verbale;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167, come sostituito dall'art. 1, n. 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 897, nella parte in cui non prevede che, anche indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o per custodia cautelare, il condannato possa essere ammesso all'affidamento in prova, se in presenza delle altre condizioni, abbia serbato un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al medesimo art. 2, primo comma, in relazione agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, ritenendo tale questione rilevante e non manifestamente infondata;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Dispone inoltre che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma addì, 13 maggio 1991

Il presidente estensore: FABRETTI

Il collaboratore di cancelleria: LAVEZZO

Depositata in cancelleria il 17 maggio 1991

La presente ordinanza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 è stata notificata al condannato il 10 giugno 1991, al Presidente del Consiglio dei Ministri il 24 maggio 1991, e comunicata al Presidente della Camera dei deputati, al Presidente del Senato della Repubblica rispettivamente il 24 maggio 1991 ed il 27 maggio 1991.

Il collaboratore di cancelleria: LAVEZZO

91C1001

N. 534

Ordinanza emessa il 14 giugno 1991 dal pretore di Sanremo nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Pallara Wanda ed altri ed I.N.P.S.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Diritto alla integrazione al minimo - Termine di decadenza (10 anni) per l'impugnativa in giudizio dei provvedimenti dell'I.N.P.S. Qualificazione di tale termine, di natura procedimentale per consolidata giurisprudenza, in termine decadenziale di natura sostanziale - Prevista retroattività di tale disposizione tranne che per i processi già in corso alla data di entrata in vigore del d.-l. 29 marzo 1991, n. 103 - Irragionevole limitazione della retroattività in conseguenza di un fatto estrinseco quale la proposizione del giudizio.

(D.-L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, secondo comma, convertito in legge 1° giugno 1991, n. 166).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza nelle cause previdenziali riunite nn. 3/1991, 7/1991, 10/1991, 12/1991, 14/1991, 17/1991, 18/1991, 21/1991, 22/1991, 23/1991, 24/1991, 25/1991, 27/1991, 28/1991, 30/1991, 32/1991, 35/1991, 37/1991, 38/1991, 39/1991, 40/1991, vertenti tra Wanda Pallara più 20, avv. Adolfo Biolé e Giorgio Saguato, contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale, avv. Giacomo Frallicciardi.

Oggetto: integrazione al minimo di pensione.

PREMESSO IN FATTO

Che con separati ricorsi, depositati in cancelleria tutti il 4 gennaio 1991, Wanda Pallara, ed altri venti titolari di pensione sociale chiedevano — in applicazione della sentenza n. 314/1985 della Corte costituzionale — l'integrazione al minimo del trattamento previdenziale goduto, sostenendo che il diritto all'integrazionestessa non poteva dirsi precluso dal decorso del termine decennale di cui all'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (le situazioni di cumulo pensionistico si erano infatti determinate più di dieci anni prima della sentenza costituzionale), in forza della giurisprudenza della Corte di cassazione consolidatasi sul punto, che ritiene il termine non attinente ad una decadenza dal diritto, bensì afferente unicamente al procedimento, e pertanto non preclusivo di una riattivazione della procedura amministrativa (veniva in particolare citata cass., sez. lav., 23 gennaio 1989, n. 376); precisando di avere, in varie date successive alla sentenza costituzionale, riproposto la domanda in via amministrativa, che era stata respinta; ed infine affermando, quanto all'entità del trattamento di integrazione dovuto, che esso doveva essere computato con riferimento alla data del 1° ottobre 1983, in cui entrava in vigore la legge 11 novembre 1983, n. 638, di conversione del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, in forza della considdetta cristallizzazione dei minimi pensionistici operata dall'art. 6 di tale legge.

Che l'istituto previdenziale si costituiva in giudizio sostenendo che i decreti-legge n. 250/1990 e 28/1991 (che costituiva reiterazione del primo) avevano, con norma di interpretazione autentica, chiarito la natura decadenziale del termine decennale di cui all'art. 47 cit.; che pertanto il trattamento integrativo non poteva essere riconosciuto, in quanto i rapporti dedotti in giudizio dovevano considerarsi esauriti alla data di acquisizione di efficacia della sentenza costituzionale richiamata; che doveva, per una serie di ragioni che non è questa la sede per illustrare, ritenersi infondata l'opinione inerente la cristallizzazione all'ottobre 1983, sostenuta dalle controparti.

Che all'udienza di comparizione le cause, identiche quanto a *petitum* e *causa petendi*, venivano riunite.

Che le parti chiedevano rinvio, in attesa della maturazione degli eventi legislativi in corso nella materia.

Che infatti, nelle more, veniva emanato, e convertito (con modifiche che non interessano i profili in discussione) nella legge 1° giugno 1991, n. 166, il d.-l. 29 marzo 1991, n. 103.

Che, all'odierna udienza di discussione, le difese delle parti affermavano l'una (cioé quella dei ricorrenti), l'inapplicabilità dell'art. 6 della legge stessa, e l'altra il contrario.

Tutto ciò premesso.

OSSERVA

Per quanto fondata su interessanti argomentazioni, nonché sulla rilevazione della somma incoerenza dell'opposta interpretazione, non appare fondata la lettura della difesa dell'I.N.P.S., secondo la quale l'art. 6 del recentissimo provvedimento legislativo da ultimo richiamato in narrativa si applicherebbe anche a questi giudizi, con la conseguenza che, dovendosi, in forza di esso, individuare come attinenti alla decadenza dal diritto sostanziale i termini previsti dall'art. 47 del d.P.R. 369 cit., non potrebbe applicarsi alle situazioni giuridiche dedotte in lite, esauritesi in forza della decadenza stessa, la sentenza costituzionale dai ricorrenti invocata.

Il secondo comma dell'art. 6 in rassegna statuisce infatti: «Le disposizioni di cui al primo comma hanno efficacia retroattiva, ma non si applicano ai processi che sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Dunque, la formula legislativa — che non consiste in un generico *fatti salvi* o espressione consimile, che forse avrebbe legittimato i distinguo operati dalla difesa dell'I.N.P.S., ma nella perentoria dizione riportata, che lascia assai poco spazio all'interpretazione — segnala chiaramente la scelta di limitare la retroattività della norma — che, proprio in virtù di tale limitazione, è discutibile possa qualificarsi di interpretazione autentica, e che infatti in tal senso non viene denominata — introdotta, alle fattispecie non ancora portate all'attenzione del giudice.

Ora, è certamente possibile e costituzionalmente legittimo, in sé, che il legislatore effettui delle scelte e delle distinzioni in tema di retroattività di una legge, dal momento che pacificamente si tratta di materia non elevata, tranne che nel diritto penale, al rango costituzionale. E tuttavia, la scelta legislativa non può essere sottratta ad altro genere di vaglio costituzionale, cioé alla verifica della razionalità della discriminazione che eventualmente la scelta stessa operasse, secondo la consolidatissima interpretazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Che nel caso di cui si discute si operi una discriminazione, sembra difficile negarlo: se è vero il diritto vivente si è consolidato nel senso di ritenere che l'art. 47 più volte citato ha natura di decadenza procedimentale (cosi Cass., sez. un., 21 giugno 1990, n. 6245), e che comunque, indipendentemente da una diversa qualificazione dogmatica, non preclude la riproposizione della domanda di integrazione al minimo (cfr. per tutte, precedentemente alla pronuncia a sezioni unite citata, la sentenza n. 376/1989 indicata dalla difesa dei ricorrenti), appare chiaro che il primo comma dell'art. 6 in esame, qualificando il termine come di decadenza dal diritto, e sancendo che il suo decorso determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi e l'inammissibilità delle relative domande giudiziali, detta una disciplina esattamente opposta a quella delineata dalla situazione normativa precedente, quale risultante dall'interpretazione giurisprudenziale. La scelta di rendere retroattiva tale disposizione, è scelta discrezionale del legislatore, per quanto si è ricordato incensurabile. Tuttavia, la limitazione della retroattività, anch'essa in astratto possibile, è legata ad un fatto del tutto estrinseco, non significativo soprattutto a livello di consolidamento del diritto, quale la mera proposizione del giudizio: la postulazione del proprio diritto, cioé l'azione giudiziaria, infatti, non comporta affatto, per la varietà ipotizzabile dei singoli casi concreti, che si possa considerare acquisito il diritto postulato. Dunque, non sorretto dalla motivazione della salvaguardia dei diritti quesiti, tradizionale limite alla retroattività della legge e degli atti giuridici, diviene puramente arbitrario, e irrazionalmente discriminatorio, a danno di chi non ha ancora proposto la domanda in giudizio al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge, decidere solo per tali soggetti, e non per tutti coloro la cui situazione sostanziale sia analoga, di punto in bianco la decadenza dal diritto e l'inammissibilità dell'azione.

Ciò detto in punto di fondatezza della questione prospettata d'ufficio, va osservato, quanto alla rilevanza in questo giudizio, che senza dubbio deve farsi applicazione della recentissima norma di cui si sospetta l'illegittimità: se infatti non vi fosse la limitazione di cui si discute, il primo comma dell'art. 6 comporterebbe, in forza della retroattività illustrata, la dichiarazione di inammissibilità delle domande portate all'esame del giudicante. Non ha poi — ed è appena il caso di osservarlo — alcun rilievo il fatto che la norma che si ritiene inficiata sia favorevole, anziché sfavorevole, ai ricorrenti, e comporti l'esame delle loro domande, anziché *tout court* la dichiarazione di inammissibilità.

Infine, quanto alla valutazione della necessità della sospensione del giudizio di merito, di cui al secondo comma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è evidente che tale necessità sussista, dacché la norma sospettata condiziona, con l'assolutezza di cui s'è detto, l'accoglimento delle domande. Non occorre che questa ordinanza sia notificata alle parti, in quanto viene letta in udienza, essendo emessa in giudizio di lavoro.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante ai fini della decisione delle cause riunite di cui in epigrafe e non manifestamente infondata la questione di illegittimità del secondo comma dell'art. 6 del d.-l. 29 marzo 1991, n. 103, convertito nella legge 1º giugno 1991, n. 166, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

Ordina la trasmissione degli atti delle cause riunite di cui in epigrafe alla Corte costituzionale, e sospende il relativo giudizio;

Ordina che, a cura della cancelleria, questa ordinanza sia comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Sanremo, all'udienza del 14 giugno 1991

Il pretore: LAMBERTI

91C1002

N. 535

Ordinanza emessa il 13 giugno 1991 dal tribunale di Benevento nel procedimento penale a carico di Pasquarelli Luigi ed altri

Processo penale - Dibattimento - Conoscenza degli atti delle indagini preliminari per avere il giudice pronunciato o concorso a pronunciare provvedimento di natura cautelare o quale g.i.p. o quale componente del tribunale della libertà - Incompatibilità a esercitare le funzioni di giudizio - Omessa previsione - Irragionevole violazione del diritto di difesa - Lesione dei principi di buon andamento e di imparzialità della p.a.

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., artt. 3, 24, 27 e 97).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Ritenuto che l'art. 431 del c.p.p. indica in modo tassativo gli atti da inserire nel fascicolo per il dibattimento e che fra tali atti non sono compresi le denunce, le richieste di applicazione di misure cautelari, i provvedimenti di irrogazione delle predette misure, le ordinanze del tribunale della libertà emesse in scale di riesame o di appello, i provvedimenti emanati dal g.i.p. sulle misure cautelari, per cui tali atti, esistenti nel fascicolo per il dibattimento, vanno eliminati dal medesimo con restituzione al p.m.;

P. Q. M.

Ordina la eliminazione dal fascicolo per il dibattimento della denuncia di cui ai fogli 20 e 21 della richiesta di cui al foglio 22, delle ordinanze di cui ai fogli 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 47, 58, 59, 60, 61 e 62 e la restituzione al p.m.

Rilevato che l'eccezione sollevata dalla difesa relativa alla prospettata incostituzionalità dell'art. 34 del c.p.p. sotto il profilo che la mancanza di una esplicita previsione di incompatibilità del giudice a decidere il processo, qualora lo stesso abbia emesso provvedimento di natura cautelare, viola il dettato costituzionale di cui all'art. 24 della Costituzione, laddove il diritto di difesa viene compromesso dal fatto che il giudice del dibattimento, per pacifico principio informativo del nuovo codice di rito (vedi per tutti gli artt. 431 e 526 del c.p.p. nonché l'intero capo III del libro VII concernente l'istruzione dibattimentale), non deve avere alcuna conoscenza degli atti che non possono legittimamente far parte del fascicolo per il dibattimento, dovendosi la prova — sia relativamente agli indizi che alla prova piena — ai fini della sentenza di affermazione di colpevolezza o di innocenza, formarsi esclusivamente a seguito delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale.

La manifesta infondatezza è da escludersi, alla luce del sistema processuale adottato dal legislatore, il quale ha previsto, innanzitutto, una netta distinzione tra fase procedimentale e processuale, della prima, invero, fatta eccezione per gli atti irripetibili, non si deve tenere in alcun conto ai fini della formazione della prova nonché della consequenziale valutazione della stessa.

È pacifico, infatti, che gli atti inerenti alla fase dei provvedimenti relativi alle misure cautelari, personali o reali, non possono certamente trasfondersi nel fascicolo del dibattimento né, tantomeno, utilizzarsi ai fini della formazione della prova; conseguentemente, pertanto, i provvedimenti assunti dagli stessi giudici in sede di applicazione di misure cautelari risultano essere lesivi dei suesposti principi costituzionali e processuali (vedi, tra l'altro, anche gli artt. 3, 27 e 97 della Costituzione) allorquando ai medesimi giudicanti viene anche demandata la funzione di giudici del dibattimento, poiché fatti oggetto di prova risultano dagli stessi già conosciuti e valutati sia pure in diversa sede processuale.

Nel caso di specie, invero, il Presidente del Collegio ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere ed i giudici a latere si sono pronunciati in sede cautelare sullo *status libertatis* di alcuni imputati, e quindi, sotto tale profilo la eccezione della difesa, oltreché non manifestamente infondata si appalesa anche rilevante.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 97 della Costituzione, la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 34 del c.p.p. nella parte in cui non prevede tra le ipotesi di incompatibilità anche quella in cui il giudice del dibattimento ha pronunciato o concorso a pronunciare un provvedimento di natura cautelare o quale g.i.p. o quale componente del tribunale della libertà;

Ordina la trascrizione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione;

Sospende il giudizio nei confronti di Pasquarelli Luigi, Mercone Guglielmo, Zito Andrea e D'Albiero Giuseppe;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Rilevato che il procedimento può proseguire nei confronti di Farina Giovanni e di Donelli Michele Franco per i quali nessuno dei membri del collegio giudicante ha adottato alcun provvedimento in precedenza;

P. Q. M.

Ordina lo stralcio degli atti e la prosecuzione del dibattimento nei confronti dei predetti Farina e Donelli.

Benevento, addì 13 giugno 1991

Il presidente: (firma illeggibile)

91C1003

N. **536**

Ordinanza emessa il 13 giugno 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di Colli Antonio

Processo penale - Udienza preliminare - Sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità - Determinazione della misura di sicurezza: ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario - Incidenza delle circostanze aggravanti e giudizio di comparazione con le circostanze attenuanti - Omessa previsione - Effetti - Durata in funzione della pena stabilita dalla legge per il reato commesso - Disparità di trattamento tra cittadini - Lesione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 426, lett. *c*).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del procedimento penale n. 1343/1990 g.i.p. nei confronti di Colli Antonio nato in Montecchio Emilia il 2 ottobre 1951, ivi res. via Calerno, n. 34, imputato del reato di cui agli artt. 575 e 577, primo comma, n. 1, del c.p. per avere, in Montecchio Emilia, il 3 novembre 1990, colpendo ripetutamente al capo con un timbro metallico il proprio padre Colli Viscardo, perciò deceduto il giorno dopo nell'ospedale di Parma, cagionato la morte dello stesso.

Nelle condizioni di essere sottoposto a misure di sicurezzza detentiva in quanto persona socialmente pericolosa (artt. 219 e 222 del c.p.).

All'esito dell'udienza preliminare ha pronunziato la seguente ordinanza nei confronti del Colli, ritenuto dal consulente tecnico nominato dal p.m. incapace totalmente di intendere e di volere all'epoca dei fatti, deve essere pronunziata sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell'art. 425 del c.p.p., per difetto di imputabilità.

Contestualmente, trattandosi di persona socialmente pericolosa, deve essere applicata la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico, la cui durata minima, ai sensi dell'art. 222 del c.p., dipende dalla pena che la legge stabilisce per il reato commesso.

A tale riguardo, nella vigenza del codice di rito abrogato, fu dalla Corte costituzionale ritenuta fondata la questione di illegittimità — per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione — dell'art. 384 n. 2 nella parte in cui tale norma «in caso di sentenza di proscioglimento per infermità psichica, preclude(va) al giudice istruttore di tener conto delle circostanze attenuanti e di effettuare il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 del c.p. tra questee e le circostanze aggravanti ai fini dell'applicazione delle misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o della determinazione della sua durata minima ai sensi dell'art. 222 del c.p.».

Pare al giudicante che identica questione si ponga in relazione alla corrispondente norma dell'art. 426, lettera *c)* del c.p.p.. Infatti di regola il giudice dell'udienza preliminare cui è rimessa esclusivamente la valutazione della sufficienza delle fonti di prova per giustificare il rinvio a giudizio (e, correlativamente, un giudizio di esclusione dell'evidente innocenza dell'imputato) non ha potere d'interlocuzione sulle circostanze: come dimostrano chiaramente le disposizioni di legge che quel potere eccezionalmente ed a fini particolari gli attribuiscono (cfr. art. 4 del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 in tema di amnistia). Ma ciò, nel caso presente, contrasta con i principi costituzionali del diritto di difesa e dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, secondo le argomentazioni svolte dalla Corte costituzionale nella ricordata sentenza 13 luglio 1984, n. 233, che qui si intendono integralmente richiamate.

Non vi è poi dubbio sulla rilevanza della questione nel presente giudizio. Al Colli, incensurato e mosso al delitto della supposta necessità di difendersi da chi, secondo le sue idee delirani, voleva ucciderlo, dovrebbero riconoscersi le attenuanti generiche; che, ritenute equivalenti all'aggravante di cui all'art. 577, n. 1, del c.p., renderebbero il delitto punibile con la reclusione anziché con l'ergastolo; con l'ulteriore conseguenza che il periodo minimo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario sarebbe di cinque anni anziché dieci.

P.Q.M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 426 lett. c) *del c.p.p. nella parte in cui tale norma — in caso di sentenza di non luogo a procedere per infermità psichica — preclude al giudice per le indagini preliminari di tener conto delle circostanze attenuanti e di effettuare il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 del c.p. tra queste e le circostanze aggravanti, ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o della determinazione della sua durata minima ai sensi dell'art. 222 del c.p., per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;*

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il presente giudizio;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Reggio Emilia, addì 13 giugno 1991

Il giudice per le indagini preliminari: (firma illeggibile)

Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile)

91C1004

N. **537**

Ordinanza emessa il 18 aprile 1991 dalla corte d'appello di Trento, sezione per i minorenni, nei procedimenti civili riuniti promossi con reclami del procuratore della Repubblica per i minorenni di Trento nei confronti di Calore Gabriella ed altri.

Salute (tutela della) - Trattamenti sanitari obbligatori - Vaccinazione antipoliomielitica - Minori non sottoposti alla vaccinazione - Mancata previsione della coercibilità, a mezzo del servizio sanitario, del non adempiuto obbligo - Prospettata lesione del diritto alla salute.

(Legge 4 febbraio 1966, n. 51).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nei procedimenti iscritti:

sub n. 108/90 c.c. promosso con reclamo di data 10 dicembre 1990 dal procuratore delal Repubblica per i minorenni di Trento contro Calore Gabriella, rappresentata e difesa dall'avv. Bonifacio Giudiceandrea del Foro di Trento;

sub n. 109/90 c.c. promosso con reclamo di data 10 dicembre 1990 dal procuratore della Repubblica per i minorenni di Trento contro Foronza Claudio e Bortolameotti Marina residente a Vigolo Baselga via Sass n. 3;

sub n. 110/90 c.c. promossa con reclamo di data 10 dicembre 1990 dal procuratore della Repubblica per i minorenni di Trento contro Brazzo Marco Modesto e Zandonai Cinzia residenti in Rovereto viale Trento n. 30;

sub 111/90 c.c. promosso con reclamo di data 10 dicembre 1990 dal procuratore della Repubblica per i minorenni di Trento contro Cigalotti Loredana, con l'avv. Sabina Pantezzi del Foro di Trento;

sub n. 112/90 c.c. promosso con reclamo di data 10 dicembre 1990 dal procuratore della Repubblica per i minorenni di Trento contro Holzer Reinhold e Unterhuber Maria, con l'avv. Martin Fischer di Bolzano, giusta delega a margine della memoria di fensiva dd. 10 aprile 1991;

sub n. 113/90 c.c. promosso con reclamo di data 10 dicembre 1990 dal procuratore della Repubblica per i minorenni di Trento contro Facchinelli Francesco e Francesca residenti a Pergine fraz. Susà n. 120.

Cause riunite alla 108/90 c.c.

Cause ritenute in decisione all'udienza del 18 aprile 1991, sulle seguenti conclusioni:

Causa 108/90 c.c. della Parte Calore Marisa: chiede la conferma del provvedimento del tribunale per i minorenni;

sub n. 109/90 c.c.: delle parti Fronza Claudio e Bortolameotti Marina: si chiede il rigetto del ricorso;

sub n. 110/90 c.c.: delle parti Brazzo Marco Modesto e Zandonai Cinzia: si chiede il rigetto dle ricorso;

sub n. 111/90 c.c.: chiede che la corte d'appello di Trento, sezione minorenni, voglia respingere il reclamo proposto dal p.m. e voglia confermare il provvedimento impugnato;

sub n. 112/90 c.c.: chiede che la corte d'appello di Trento, sezione minorenni, voglia respingere il reclamo proposto dal p.m. e voglia confermare il provvedimento impugnato;

sub n. 113/90 c.c.: si chiede il rigetto dle ricorso.

del p.m. presso questa corte d'appello per tutti i procedimenti: in riforma provvedimenti del tribunale minorenni di Trento nominare un curatore ai sensi art. 333 del codice civile affinché si sostituisca ai genitori solo per l'adempimento dell'obbligo di legge, ferma restando la potestà dei genitori medesimi.

Calore Gabriella, Fronza Claudio e Bortolameotti Marina, Brazzo Marco Modesto e Zandonai Cinzia, Gigalotti Loredana, Holzer Reinhold e Unterhuber Maria, Facchinelli Francesco e Ancsin Francesca, ometteva di sottoporre i figli minori (rispettivamente: Calore Marissa, Fronza Gaia, Brazzo Marta, Danieli Omari Nienna, Michael - Georg Maria - Thomas e Sabine Holzer, Facchinelli Giovanna) alla vaccinazioni obbligatorie, fra cui quella antipoliomelitica, e l'ufficiale sanitario, non essendo riuscito a praticare le vaccinazioni, ne riferiva al procuratore della Reubblica presso il tribunale per i minorenni di Trento che, con distinte richieste, domandava al predetto tribunale la dichiarazione di decadenza dei genitori dalla patria potestà o, in subordine, l'affidamento provvisorio dei minori al servizio sociale per la sottoposizione dei minori alle vaccinazioni.

Con distinti decreti in data 30 ottobre 1990 (secondo l'ordine avanti seguito, nn. 232/90, 211/90, 135/90, 227/90, 248/90, 212/90) il tribunale per i minorenni respingeva le richieste del p.m. Motiva il tribunale che il ricorso alla decadenza dalla patria potestà, o l'affidamento provvisorio dei minori al servizio sociale, è «funzionalmente diretto a ralizzare un trattamento sanitario coattivo fuori dei casi previsti dalla legge, e quindi con violazione del dettato costituzionale» (art. 13 della Costituzione).

Avverso i suddetti decreti il p.m. ricorreva a questa sezione rappresentando, fra l'altro, il pregiudizio dei minori sia alla salute che all'istruzione essendo ad essi inibito di frequentare la scuola d'obbligo.

Fissata la comparizione delle parti per l'odierna udienza di camera di consiglio, preliminarmente i procedimenti (che rispettivamente portano i nn. 108/90, 109/90, 110/90, 111/90, 112/90, 113/90) venivano riuniti. I difensori e le parti personalmente domandavano il rigetto dei ricorsi. Il p.g. domandava l'accoglimento dei gravami, ma sostituiva alle richieste del p.m. appellante quella di nomina di un curatore speciale.

OSSERVA LA CORTE

Che la richiesta del p.m. appellante, e quella subordinata del p.g., mirano ad ottenere un provvedimento che consenta la sottoposizione dei minori alle vaccinazioni obbligatorie. In sostanza, non essendo la sanzione prevista dalle leggi sulle vaccinazioni obbligatorie sufficiente ad ottenere la volontaria presentazione dei minori perché l'ufficiale sanitario possa praticare le vaccinazioni, il p.m. ed il p.g. chiedono un provvedimento che, limitando la potestà

genitoriale, sostituisca il soggetto tenuto a sottoporre il minore alle vaccinazioni, ma che si rifiuta di farlo, con altro soggetto che adempia all'obbligo della legge. Senonché, se non può sorgere dubbio sul diritto dei minori alla salute (art. 32, primo comma, della Costituzione), e quindi ad essere vaccinati in prevenzione di malattie che possano incidere sulla salute, nonché sul diritto, pure tutelato dalla Costituzione, alla istruzione (art. 34), da cui verrebbero esclusi perché non vaccinati, manca una norma che consenta l'attuazione dei predetti diritti riconosciuti dalla Costituzione, ai quali poi si aggiunge il diritto della collettività alla salute (art. 32, secondo comma), e quindi all'eliminazione dei pericoli cui essa è esposta dalle omissioni di alcuni appartenenti alla collettività, sempre più numerosi ed in ogni parte della Repubblica.

Di fronte ai ricordati diritti primari, sanciti dalla Carta costituzionale, non sembra alla sezione che possa consentirsi all'esercente la potestà genitoriale, di conculcare il diritto del minore con omissioni cui — allo stato della legislazione — non può sopperirsi, essendo irrilevante — la sanzione amministrativa per la tutela dei diritti del minore —.

Se la legge, dopo avere sancito l'obbligatorietà della vaccinazione non sancisce e disciplina la coercibilità essa non tutela il diritto primario alla salute ed all'istruzione del minore.

Quanto all'obbligatorietà delle vaccinazioni la Corte costituzionale con la sentenza n. 307/1990 ha messo in evidenza come trattamento sia diretto «non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compresssione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisca al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale». Or lo stato di salute del minore e della collettività non riceve tutela quando l'esercente la patria potestà si sottoponga alla sanzione amministrativa per raggiungere uno scopo che la legge non consente. Ma vi è di più, perché se l'obbligatorietà va intesa, come non pare si possa dubitare, come scelta fatta dal legislatore, e non come volontaria adesione del cittadino (e la Corte costituzionale l'ha ribadito insieme con la dichiarazione di incostituzionalità parziale, di cui alla succitata sentenza), a detta scelta non può sovrapporsi quella del genitore.

Sembra perciò alla sezione che una obbligatorietà avulsa dalla coercibilità nell'effettuazione dei cicli vaccinali primari e di richiamo consente la sottrazione alle vaccinazioni obbligatorie di soggetti minori, e perciò più esposti al rischio, con violazione del diritto alla salute del minore, oltre che del diritto della collettività alla salute.

Sorge dunque un dubbio di costituzionalità della legge n. 51/66 nella parte in cui non dispone la coercibilità della vaccinazione obbligatoria a mezzo del servizio sanitario sui minori non sottoposti alla vaccinazione antipoliomelitica.

La soluzione del dubbio di costituzionalità, che per la esposta violazione di diritti primari del cittadino minore e della collettività non è manifestamente infondata, è rilevante perché il giudice minorile non può sostituire al genitore esercente la patria potestà altro soggetto, o disporre la vaccinazione del minore quando la legge prevede, solo per l'esercente la patria potestà, la sanzione amministrativa.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge 9 novembre 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge n. 51/1966 sulla vaccinazione obbligatoria contro la poliomelite nella parte in cui non dispone la coercibilità del predetto trattamento, a mezzo del competente servizio sanitario sui minori non sottoposti alle vaccinazioni dell'esercente la potestà genitoriale;

Ordina sospendersi il giudizio e trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale per la decisione in ordine alla suddetta questione di costituzionalità;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Trento, addì 18 aprile 1991

Il presidente estensore: DE CAPRARIIS

Il cancelliere: MACCANI

Depositato in cancelleria oggi 18 giugno 1991.

Il cancelliere: MACCANI

91C1005

N. 538

Ordinanza emessa il 10 giugno 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Vibo Valentia nel procedimento penale a carico di Anello Rocco

Processo penale - Procedimento pretorile - Richiesta di rito abbreviato da parte di alcuni dei coimputati - Conseguente separazione dei giudizi - Possibilità per il g.i.p. di sentire le parti in ordine a tale separazione - Omessa previsione - Lamentata disparità di trattamento rispetto ad analoga situazione davanti al tribunale o alla corte di assise - Subordinazione del giudice alla decisione delle parti anziché alla sola legge.

(C.P.P. 1988, art. 560).

(Cost., artt. 3 e 101).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Esaminati gli atti di cui al procedimento penale n. 273/1991 r.g.g.i.p.;

OSSERVA

Il procuratore della Repubblica ha emesso in data 6 dicembre 1990 decreto di citazione a giudizio nei confronti di:

1) Vallelunga Damiano, nato il 14 febbraio 1957 a Mongiana e residente a Serra S. Bruno, via A. Volta n. 1;

2) Anello Rocco, nato il 3 febbraio 1961 a Filadelfia residente in via Europa, n. 5;

3) Iannazzo Santo, nato il 4 gennaio 1953 a Sambiase, Lamezia Terme ed ivi residente via Mazzini s.n.;

imputati del reato di cui agli artt. 110, 81, primo comma, e 648 del c.p.

Vallelunga Damiano e Anello Rocco, nel termine previsto dall'art. 560, primo comma, del c.p.p., hanno chiesto di essere processati con il rito abbreviato.

Il procuratore della Repubblica, aderendo a tale richiesta, ha emesso distinti decreti di citazione per il giudizio abbreviato innanzi al g.i.p. presso la pretura.

L'udienza del 10 giugno 1991 è stata sospesa da questo giudicante che ha rilevato, nella procedura adottata, motivi per dubitare della legittimità costituzionale dell'art. 560 del c.p.p. in riferimento all'art. 3, primo comma, e all'art. 101, della Costituzione.

In particolare, la mancata previsione nel sistema di un meccanismo che consenta al giudice per le indagini preliminari presso la pretura, nei casi di concorso di persone nel reato, di sentire le parti in ordine ad un'eventuale separazione di posizioni processuali per definire alcune di esse con i riti alternativi, elude il disposto dell'art. 18, ultimo comma, del c.p.p. e si risolve in una violazione del diritto all'assistenza, da parte dell'imputato, a tutte le fasi processuali con conseguente nullità del decreto che dispone il giudizio abbreviato.

Non può negarsi, in via di principio, l'interesse del coimputato, che non abbia scelto il rito alternativo, alla trattazione unitaria del processo né può assumersi a correttivo del sistema la possibilità di disporre la trasformazione del rito abbreviato in ordinario.

L'interpretazione corretta della locuzione «poter decidere allo stato degli atti» con riferimento alla generale presunzione di non colpevolezza dell'imputato, conduce a ritenere necessaria la trasformazione del rito solo nel caso di prospettazioni difensive basate su elementi probatori acquisiti successivamente alla scelta del rito e non esaminabili in sede di abbreviato.

La violazione dell'art. 3, primo comma, deriverebbe dall'ingiustificata ed irrazionale discriminazione ravvisabile nei confronti della diversa disciplina prevista per le richieste di rito alternativo relative a processi rientranti nella competenza del tribunale e della corte d'assise, ove il giudice per le indagini preliminari ha la possibilità di sentire le parti all'udienza preliminare per decidere in ordine alla separazione dei processi e alla definizione di alcuni di essi con i riti alternativi.

La norma di cui all'art. 560 del c.p.p. si presterebbe ad altra questione di legittimità costituzionale qualora si dovesse ritenere l'effetto separativo quale conseguenzqa automatica del consenso sul rito del p.m. e imputato richiedente.

In tal caso, ferme restando le precedenti considerazioni sull'interesse ad interloquire degli eventuali coimputati e sull'interpretazione delle condizioni per la definizione del processo allo stato degli atti, al giudice non sarebbe consentito alcun controllo sulla separazione dei processi in relazione al rito adottato, con conseguente soggezione dello stesso giudicante all'accordo delle parti e non alla legge e violazione della previsione di cui all'art. 101 della Costituzione.

P. Q. M.

Ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 560 del c.p.p., in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione e all'art. 101 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilità di sentire le parti prima di procedere la possibilità di sentire le parti prima di procedere alla separazione dei processi ed alla definizione di alcuni di essi con il rito abbreviato, dispone la sospensione del processo e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone altresì che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Vibo Valentia, addì 10 giugno 1991

Il giudice per le indagini preliminari: FILARDO

91C1006

N. **539**

Ordinanza emessa il 13 maggio 1991 del pretore di Torino sul ricorso proposto da De Carlo Vittoria contro il condominio di Via Bergamo, 11 in Torino

Patrocinio legale - Ammissione al gratuito patrocinio - Mancata previsione dell'anticipazione da parte dello Stato in luogo del creditore procedente ammesso al gratuito patrocinio, delle spese inerenti il compimento delle opere a cui devono provvedere le persone designate dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 612 del c.p.c. - Ritenuta non influenza dello *ius superveniens* (legge n. 217/1990) alla cui stregua la Corte costituzionale aveva restituito gli atti al giudice *a quo* (ordinanza n. 495/1990) per un nuovo esame della rilevanza - Riproposizione della stessa questione già sollevata (ordinanza n. 227/1990).

(R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282, art. 11).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL PRETORE

La creditrice procedente De Carlo Vittoria, ammessa al gratuito patrocinio in forza di provvedimento della apposita commissione istituita presso il tribunale di Torino, ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 612 del c.p.c., diretto a far determinare da questo giudice le modalità esecutive degli obblighi di fare imposti al condominio di via Bergamo n. 11, Torino, da altro magistrato di questa pretura con ordinanza 24 febbraio 1988 resa *inter partes* ai sensi dell'art. 700 del c.p.c.

Tali obblighi si sostanziano, sotto vari profili tutti analiticamente individuati nel titolo, in interventi da attuarsi sulle canne fumarie dell'edificio eretto a condominio, e considerate nel provvedimento cautelare parti comuni *ex* art. 1117 del c.c.

La parte istante, in quanto ritenuta non abbiente, ha sinora fruito, nell'ambito del processo cautelare culminato con l'emissione del provvedimento in oggetto e nella fase introduttiva del presente processo esecutivo, dei benefici contemplati dall'art. 11, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282, quali il ministero gratuito del procuratore legale designato e degli ausiliari la cui opera si è resa necessaria nelle varie fasi processuali, e la esenzione dal previo assolvimento degli oneri fiscali inerenti ai giudizi.

Questo pretore, con ordinanza 27 luglio 1989, aveva ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma dianzi citata, ed aveva d'ufficio disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Quest'ultima, con propria ordinanza 15 ottobre 1990 e sul presupposto che nelle more del giudizio costituzionale era stata promulgata la legge 30 luglio 1990 n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti», aveva rimesso agli atti al giudice *a quo*, affinché venisse esaminato, «anche in relazione al disposto degli artt. 1, secondo comma, e 4, primo comma, lett. *c)*» della citata legge, «se, e in qual senso, la questione» mantenesse la sua originaria rilevanza.

Al fine di un puntuale inquadramento di detta questione, appare opportuno riprodurre le osservazioni già formulate nella precedente ordinanza di rimessione.

Il sistema delineato dal r.d. 3282/23 si pone, in considerazione delle peculiari condizioni economiche della parte, in deroga al principio delineato in via generale dall'art. 90 del c.p.c., il quale accolla alle parti processuali un onere di anticipazione delle spese necessarie per il conseguimento della tutela giurisdizionale, salvo il diritto di ripetizione di tali spese nei confronti della controparte soccombente. Costituisce applicazione del principio in esame il disposto dell'art. 614 del c.p.c., il quale implicitamente contempla l'onere di anticipazione delle spese da parte del creditore procedente, ed espressamente sancisce l'obbligo del debitore esecutato di rimborsare al primo tali spese, così come riconosciute dal giudice dell'esecuzione.

Nell'ambito del sistema normativo delineato dal citato r.d., e come già evidenziato da questo giudice nella propria precedente ordinanza, i «mezzi per agire e difendersi» davanti ai vari plessi giurisdizionali e di cui all'art. 24, terzo comma, della Costituzione, possono ritenersi assicurati ai non abbienti solamente con riferimento alle varie fasi, di cognizione e cautelare, dirette ad accertare e consacrare il diritti di cui è stata invocata la tutela. Difatti, i vari «effetti» consequenziali all'ammissione al gratuito patrocinio, contemplati dall'art. 11, del r.d. cit., ricomprendono tendenzialmente (soprattutto dopo l'intervento correttivo della Corte Costituzionale attuato con la sentenza 8 giugno 1983, n. 149) tutti i possibili esborsi monetari a cui dovrebbe in ipotesi far fronte in via anticipata la parte interessata, qualora non ammessa al gratuito patrocinio.

Peraltro, la tutela giurisdizionale trova la sua piena attuazione solamente nell'ambito del processo esecutivo, finalizzato per definizione a conseguire in via forzosa e coattiva, per l'ipotesi di mancato adempimento spontaneo dell'obbligato, il diritto già accertato, in via provvisoria o definitiva ma comunque con effetti cogenti per la controparte, nel titolo esecutivo, e tutelato dalle statuzioni positive ivi contenute. In tale prospettiva, può affermarsi che l'esecuzione forzata costituisca lo strumento processuale necessario, ed indifettibile, anche se eventuale e complementare rispetto all'altro processo nell'ambito del quale il titolo esecutivo è stato formato, per conseguire l'effettiva tutela dei diritti.

La legge 30 luglio 1990, n. 217 ha, tra l'altro, «assicurato il patrocinio e spese dello Stato nel procedimento penale ovvero penale militare per la difesa del cittadino non abbiente... persona offesa da reato» o «danneggiato che intenda costituirsi parte civile...», nonché «nei procedimenti civili relativamente all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato ...».

Tale normativa ha indubbiamente innovato rispetto al sistema previgente, riconducibile nelle sue linee essenziali alle disposizioni di cui al r.d. 3282/23, le quali peraltro mantengono una loro attualità, in quanto non integralmente sostituite nella loro portata originaria. Difatti, l'ambito applicativo del nuovo sistema delineato dalla legge n. 217/1990 deve venire circoscritto al processo penale, nonché a quello civile promosso, una volta definito il primo o anche indipendentemente da questo, per il ristoro dei pregiudizi di carattere patrimoniale subiti per effetto dei commessi reati.

Per quanto attiene invece l'azione civile promossa in relazione ad una *causa petendi* e ad un *petitum* che esulino, rispettivamente, dalla commissione di un fatto illecito integrante gli estremi di un reato, e da una domanda sottesa a conseguire il risarcimento dei danni od una restituzione, l'istituto del gratuito patrocinio continua ad essere disciplinato *in toto* dalle disposizioni contenute nel r.d. in questione, il quale pertanto *in parte de qua* mantiene immutata la sua portata applicativa.

Del pari, può ritenersi che il «patrocinio a spese dello Stato» di cui alla legge n. 217/1990 possa venire in rilievo con riferimento al processo esecutivo, solamente allorquando quest'ultimo sia promosso (ad iniziativa di persona già in precedenza ammessa al patrocinio medesimo) sulla base di un capo civile di sentenza penale, oppure di una pronuncia civile resa a seguito dell'esperimento della peculiare azione risarcitoria avente i connotati sopra delineati.

Non sussistendo nel caso di specie nessuna delle due ipotesi che, alternativamente, possono determinare l'applicazione della legge n. 217/1990, ed anzi traendo le fila l'azione esecutiva promossa dalla De Carlo da una precedente azione cautelare dalla stessa esperita con esito positivo, sottesa ad evitare le conseguenze pregiudizievoli di una condotta antigiuridica la quale peraltro non assumeva i caratteri dell'illecito penale, la questione di costituzionalità deve essere ribatita negli stessi termini già evidenziati nel contesto della precedente ordinanza 27 luglio 1989.

L'art. 11, del r.d. n. 3282/1923, non annovera, nè con riferimento alle spese anticipate dall'erario e di per sè di spettanza della parte interessata, qualora non ammessa al gratuito patrocinio, nè tra gli «atti» (anche se tale vocabolo è da intendersi in senso stretto, e non anche con riferimento alle mere operazioni materiali) che devono essere compiuti gratuitamente da soggetti (generalmente da ricomprendersi nel novero degli ausiliari del giudice) estranei al rapporto processuale, le opere da compiersi per il ministero della «persona» (diversa dall'organo dell'esecuzione, e cioè dall'ufficiale giudiziario designato) incaricata ai sensi dell'art. 612 del c.p.c. e da qualificarsi anch'essa quale ausiliario di giustizia.

La legge n. 217/1990, peraltro non applicabile alla fattispecie, ha colmato tale lacuna normativa, sancendo all'art. 4, lett. *c)*, «l'anticipazione da parte dello Stato delle spese effettivamente sostenute» dagli ausiliari della parte processuale che «abbiano prestato la loro opera nel processo».

Nell'ipotesi che in questa sede viene in considerazione, pur essendo stata accertata la situazione di incapienza patrimoniale della odierna creditrice, tale da non consentire a quest'ultima (se non appunto per il tramite dell'istituto del gratuito patrocinio) la possibilità di adire nei modi ordinari le vie giurisdizionali, ed essendo stati consequenzialmente accordati alla stessa i benefici discendenti dal predetto istituto, non appare invece conseguibile lo scopo del processo esecutivo, consistente nella realizzazione di una situazione di per sè coincidente con il contenuto del diritto accertato.

Sotto tale primo profilo, rilevante ai fini del proseguimento del presente processo esecutivo e non manifestamente infondato alla stregua delle considerazioni dianzi esposte, appare ravvisabile un eventuale contrasto dlele previsioni dell'art. 11, r.d. 3282/23 con il principio sancito dall'art. 24, terzo comma, della Costituzione.

Per contro, la norma ordinaria in questione determina diversi effetti discendenti dall'ammissione al gratuito patrocinio, i quali consentono al soggetto non abbiente di adire il processo esecutivo (nelle sue varie forme) senza l'onere della preventiva anticipazione delle spese necessarie. I n.ri 2), 3) e 7) prevedono infatti, rispettivamente, la prenotazione a debito degli oneri fiscali inerenti al processo, il compimento gratuito dei vari atti di spettanza dell'ufficiale giudiziario e degli altri pubblici ufficiali (tra cui, ad esempio, i conservatori dei pubblici registri e gli istituti autorizzati agli incanti *ex* 534 del c.p.c.) che possono venire in rilievo nell'ambito di un processo esecutivo, e l'anticipazione da parte dell'erario delle spese inerenti la pubblicazione dell'ordinanza di vendita. In forza di tali previsioni, il soggetto ammesso al gratuito patrocinio può pertanto addivenire all'adempimento forzoso del proprio diritto in relazione al quale si renda necessario l'esperimento del processo esecutivo, sia nelle forme dell'espropriazione (mobiliare, immobiliare e presso terzi), sia in quelle relative alla consegna di beni mobili ed al rilascio di immobili. Unica forma di esecuzione forzata che non ricade, quantomeno nella sua interezza, nell'ambito del beneficio accordato ai non abbienti, è pertanto quella tipicizzata dall'art. 612 del c.p.c.

Inoltre, il n. 6) dell'art. 11 prevede altresì l'anticipazione delle «spese per la pubblicazione in uno o più giornali dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria».

La divulgazione delle decisioni giurisdizionali costituisce (non diversamente dall'azione di cui all'art. 612 del c.p.c.) uno strumento diretto a modificare una situazione attuale, in linea di fatto antigiuridica e lesiva di un diritto già accertato e riconosciuto meritevole di tutela mediante appunto il conseguimento in forma specifica del bene della vita in cui si sostanzia il diritto medesimo.

Con riferimento all'art. 3 della Costituzione appare pertanto ravvisabile (anche e soprattutto alla luce del disposto dell'art. 4, lett. *c)*, della legge n. 217/90) una diversa ed ingiustificata disciplina di fattispecie omogenee e non differenziantisi tra loro sotto l'aspetto sostanziale, in quanto riconducibili in via generalizzata e non altrimenti discriminabile alla situazione in cui versa un soggetto, da ritenersi *ex lege* non abbiente, in favore del quale è stata riconosciuta la sussistenza di un diritto da attuarsi in sede esecutiva.

P. Q. M.

Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 24, terzo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata d'ufficio, concernente l'art. 11 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, nella parte in cui non prevede l'anticipazione da parte dell'erario dello Stato, in vece del creditore procedente ammesso al gratuito patrocinio, delle spese inerenti al compimento delle opere a cui devono provvedere le persone designate dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 612 del c.p.c.;

Dispone la sospensione del presente processo esecutivo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica.

Torino addì, 13 maggio 1991

Il pretore: RAPELLI

91C1007

N. 540

Ordinanza emessa il 28 novembre 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 30 luglio 1991) dalla commissione tributaria di secondo grado di Pescara sul ricorso proposto da Iachetti Giosia

Tributi in genere - Indennità di buonuscita E.N.P.A.S. - Assoggettamento all'imposta di ricchezza mobile e complementare - Prevista esenzione dal tributo mobiliare solo per determinate categorie di dipendenti - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sul principio della capacità contributiva.

(D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 85, 87, primo comma, 89, terzo e quinto comma, 90, secondo e terzo comma; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 83).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza su appello proposto da Iachetti Giosia avverso la decisione emessa dalla c.t. di primo grado di Pescara, sez. 1ª, il 26 marzo 1988, con il n. 4102 e depositata il 28 aprile 1988;

Presenti in udienza il ricorrente - per l'ufficio il sig. Angelo Mingione;

Sentiti il relatore rag. Guerino Filippini nonché il ricorrente e il rappresentante dell'ufficio;

Letti gli atti;

FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO

Ordinanza emessa in data 3 ottobre 1990 dalla commissione tributaria di secondo grado di Pescara sull'appello proposto il 20 maggio 1988 da Iachetti Giosia avverso la decisione 26 marzo 1988, n. 4102, della commissione tributaria di primo grado di Pescara.

Oggetto: artt. 85, 87, 89 e 90 del t.u. delle imposte dirette approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

La commissione tributaria di secondo grado di Pescara ha pronunciato la seguente ordinanza sull'appello proposto dal dott. Iachetti Giosia in tema di rimborso imposte di ricchezza mobile trattenute sull'indennità di buonuscita E.N.P.A.S.

QUESTO IL FATTO

Il dott. Iachetti Giosia, dirigente superiore a riposo dell'amministrazione finanziaria delle imposte dirette, ebbe a prospettare in prime cure la lesione dei principi di uguaglianza tributaria di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione che si sarebbe verificata in sede di corresponsione della indennità di buonuscita E.N.P.A.S. (liquidata in via definitiva), assoggettata all'imposta di ricchezza mobile e complementare, ma la commissione di primo grado disattese le sollevate eccezioni con la dec. 26 marzo 1988, n. 4102.

Il contribuente — nell'appello 20 maggio 1988, n. 4024, e nei successivi atti processuali, tutti ritualmente prodotti — ha riproposto i motivi d'incostituzionalità denunciati, sotto un profilo mai pervenuto al giudizio della Corte costituzionale.

QUESTE LE CONSIDERAZIONI

Preso atto che il ricorrente ha proposto eccezione di illegittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione, degli artt. 85, 87, primo comma, 89, terzo e quinto comma, 90, secondo e terzo comma del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 — mantenuti in vita dall'art. 83 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 — che, nel disciplinare l'assoggettabilità alla soppressa imposta di ricchezza mobile delle indennità di anzianità e di previdenza dovute per legge o per contratto collettivo di lavoro, prevedevano, tra l'altro, l'esenzione dal tributo mobiliare soltanto per le indennità della specie di importo non superiore ad un milione di lire;

Preso atto, altresì che il ricorrente deduce anche l'illegittimità costituzionale, con riferimento ai principi di uguaglianza e di capacità contributiva, della mancata equiparazione ai fini fiscali delle indennità di fine rapporto di alcune categorie di dipendenti esonerate dell'imposta di ricchezza mobile e di quelle erogate ai dipendenti dello Stato che, pur in possesso di medesime caratteristiche, sono state invece, assoggettate a tassazione;

Considerato che tali eccezioni sono state ritualmente proposte con le indicazioni di cui al primo comma, lettere *a)* e *b)* dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuto che le eccezioni non sono manifestamente infondate, in quanto la normativa impugnata ha creato una grave disparità di trattamento tra lavoratori pubblici e privati nei cui confronti ha trovato applicazione la generale disposizione di tassabilità ai fini dell'imposta di ricchezza mobile categoria C/2 e le seguenti categorie di lavoratori dipendenti che hanno fruito fino al 31 dicembre 1972 delle seguenti particolari disposizioni esonerative dal tributo:

a) art. 124 del r.d.-l. 4 ottobre 1935, 1827, conv. nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, che prevedeva l'esenzione dell'imposta di ricchezza mobile per le indennità di fine rapporto erogate dall'I.N.P.S.;

b) art. 35 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, che ha esteso il cennato beneficio esonerativo ai premi di fine servizio e alle indennità di anzianità erogate dall'I.N.A.M.;

c) art. 2 del d.-l. 16 luglio 1947, n. 708, conv. nella legge 29 novembre 1952, n. 2388, concernente i dipendenti dell'E.N.P.A.L.S. (lavoratori dello spettacolo);

d) articolo unico della legge 4 maggio 1951, n. 497, che ha esteso l'esenzione al personale dipendente dall'Istituto nazionale di previdenza dei pubblici trasporti;

e) art. 10 della legge 9 novembre 1955, n. 1122, riflettente il personale dipendente dall'Istituto di previdenza dei giornalisti italiani «G. Amendola»;

f) legge 2 aprile 1958, n. 377 a beneficio del personale dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;

Considerato che la disparità di trattamento ha avuto una effettiva incidenza patrimoniale per tutti quei dipendenti, pubblici e privati, esclusi senza validi motivi dalla esenzione totale — (concessa soltanto alle indennità fino a un milione di lire) — dall'imposta mobiliare, fruibile solo dalle più fortunate categorie di lavoratori;

Ritenuto, infine, che la questione appare, nel caso, rilevante e, perciò meritevole di attento esame il prospettato contrasto delle norme impugnate con particolare riguardo alla disparità di trattamento fiscale che si è venuto a creare per situazioni identiche (rapporto di lavoro subordinato), con evidente violazione del principio di uguaglianza fiscale;

P. Q. M.

Ritenuto che sussistono seri dubbi nei sensi esposti in narrativa sulla conformità ai principi di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione delle norme fiscali in esame;

Visti l'art. 134 della cit. Costituzione e l'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;

Sospende il giudizio e dispone che vengano adottati i provvedimenti previsti dalla legge, con la remissione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di legittimità delle norme in materia di esenzione dell'imposta di ricchezza mobile delle indennità di anzianità e di previdenza;

Ordina, infine, che questa ordinanza sia notificata, a cura della segreteria, alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Pescara, addì 28 novembre 1990

Il presidente: SCARSELLI

Il relatore: FILIPPINI

91C1008

N. 541

Ordinanza emessa il 22 giugno 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Emilia sull'istanza di Fricano Onofrio

Patrocinio - Ammissione al gratuito patrocinio dei non abbienti - Condizioni - Omessa distinzione fra la mancanza di reddito per disoccupazione involontaria e la mancanza di reddito per rifiuto dell'attività lavorativa - Irragionevole previsione di uguale trattamento (ammissione al gratuito patrocinio) per situazioni profondamente diverse - Conseguente illegittima concessione del beneficio a soggetti non meritevoli.

(Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 3).

(Cost., artt. 1, 3, 4 e 24).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRLIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 262/1991 g.i.p. nei confronti di Fricano Onofrio nato il 13 settembre 1951 in Palermo;

Letta l'istanza per ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dal Fricano Onofrio;

Rilevato che il Fricano ha attestato la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per l'ammissione al beneficio dichiarando di essere «disoccupato e privo di reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito per l'anno 1990»;

Ritenuto che alla stregua di tale autocertificazione ricorrerebbero le condizioni di reddito per l'ammissione al patrocinio;

Ritenuto peraltro che la norma di cui all'art. 3 della legge 30 luglio 1990, n. 217, nella parte in cui non distingue fra mancanza di reddito derivante da disoccupazione involontaria e mancanza di reddito derivante da volontario rifiuto dell'attività lavorativa appare in contrasto da una parte con gli artt. 3 e 24, terzo comma e dall'altra con gli artt. 1, primo comma, e, 4, secondo comma, della Costituzione perché, sotto il primo profilo, ponendo un uguale trattamento per situazioni profondamente diverse, finisce con il sottrarre alla tutela di chi sia non abbiente senza propria responsabilità parte delle risorse a ciò destinate;

e, sotto il secondo, in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento, finisce col premiare chi volontariamente si sottrae al dovere di svolgere un'attività socialmente utile, e dunque gli oziosi nonché, al limite, chi in luogo di procacciarsi con mezzi leciti quanto necessario al suo sostentamento, viva dei proventi del delitto;

Ritenuto altresì che la norma può essere emandata senza l'intervento necessario del legislatore in quanto, una volta sancito il principio, il carattere non volontario della disoccupazione potrebbe essere agevolmente provato documentando (anche attraverso autocertificazione) l'iscrizione nelle liste di collocamento; ritenuto infine che la questione è rilevante in quanto in caso di accoglimento l'istanza del Fricano (pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e attualmente imputato per detenzione illegale di stupefacenti) dovrebbe essere respinta, non risultando che la mancanza di reddito di lavoro derivi da disoccupazione involontaria;

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge Costituzionale 9 febbraio 1984, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 30 luglio 1990, n. 217, nella parte in cui non condiziona l'ammissione al beneficio, per chi sia privo di redditi in quanto disoccupato, alla non volontarietà dello stato di disoccupazione, per contrasto con gli artt. 1, primo comma, 3, 4, secondo comma, e 24, terzo comma, della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo il procedimento;

Ordina che a cura della cancellazione la presente ordinanza sia notificata al pubblico ministero e alle altre parti del processo, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Reggio Emilia, addì 22 giugno 1991

Il giudice per le indagini preliminari: FANILE

91C1009

N. 542

Ordinanza emessa il 21 giugno 1991 dal pretore di Vicenza, sez. distaccata di Lonigo nel procedimento penale a carico di Dal Lago Silvio

Inquinamento - Trasferimento di impianti produttivi (nella specie: forno di fusione dell'ottone e sabbiatrici) senza autorizzazione - Previsione di sanzioni penali per la omessa richiesta dell'autorizzazione, di cui all'art. 13, stesso d.P.R. n. 203/1988, concernente però non il trasferimento ma la continuazione dell'attività produttiva - Conseguente incertezza sul contenuto della norma incriminatrice in violazione del principio di tassatività in materia penale.

(D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 25, sesto comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 25).

IL PRETORE

Nel presente procedimento penale osserva quanto segue.

PREMESSO IN FATTO

che viene contestato all'imputato di aver effettuato il trasferimento di un forno di fusione dell'ottone e di due sabbiatrici senza aver richiesto la preventiva autorizzazione e pertanto commettendo il reato di cui all'art. 25, sesto comma, del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, in relazione agli artt. 13 e 15, lett. *b);*

che l'art. 25, sesto comma, del d.P.R. n. 203/1988 considera reato il trasferimento dell'impianto senza l'autorizzazione di cui all'art. 13;

che l'art. 13, riferito all'art. 12 del d.P.R. n. 203/1988 è relativo alla autorizzazione da richiedersi in caso di continuazione dell'attività produttiva preesistente all'entrata in vigore del citato d.P.R., e non riguarda minimamente il trasferimento di un impianto produttivo, disciplinato invece dall'art. 15, lett. *b);*

che pertanto la non chiarezza dell'art. 25, sesto comma, del d.P.R. n. 203/1988 ha comportato la formalizzazione della sopra indicata imputazione, in forza della quale si è contestato all'imputato di non aver richiesto due autorizzazioni: quella di cui all'art. 13 e quella di cui all'art. 15, lett. *b),* del d.P.R. n. 203/1988;

che appare dunque rilevante accertare quale sia la autorizzazione o le autorizzazioni richieste dalla legge per l'esclusione del reato di cui all'art. 25, sesto comma, del d.P.R. n. 203/1988, se cioè quella di cui all'art. 13 o quella di cui all'art. 15, lett. *b),* ovvero entrambe, stante la non chiara formulazione della legge.

OSSERVA IN DIRITTO

Il d.P.R. n. 203/1988 prevede vari tipi di autorizzazione:

a) nel caso in cui l'impianto è costruito dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 203/1988 è richiesta l'autorizzazione *ex* art. 6 del d.P.R. citato, e la mancata autorizzazione è sanzionata dall'art. 24;

b) nel caso in cui l'impianto è preesistente all'entrata in vigore del citato d.P.R. l'autorizzazione richiesta è quella *ex* artt. 12 e 13, e le sanzioni relative sono prevedute dall'art. 25;

c) in caso di modifica sostanziale o di trasferimento dell'impianto, nuovo o preesistente, è necessaria l'autorizzazione di cui all'art. 15.

Stante l'attuale formulazione dell'art. 25, sesto comma, ove non vi è alcun riferimento all'art. 15, la omessa richiesta e l'omesso rilascio dell'autorizzazione preveduta dall'art. 15 è sfornita di sanzione, non potendo tale caso rientrare in quello radicalmente diverso indicato dagli artt. 12 e 13, relativo alla continuazione nella stesso luogo di una attività produttiva in un impianto preesistente.

Tale situazione di incertezza normativa sembra essere stata determinata, secondo la dottrina, da un errore materiale del legislatore, il quale, nel formulare l'art. 25, sesto comma, ha richiamato l'art. 13, che si riferisce esclusivamente all'autorizzazione per impianti preesistenti, anziché l'art. 15, che fissa l'obbligo di preventiva autorizzazione per modifiche e trasferimenti degli impianti.

La sopra indicata difficoltà normativa, determina nel cittadino destinatario della norma in esame una situazione di assoluta incertezza in ordine al precetto penale con conseguente impossibilità di sapere quali sono gli obblighi cui deve attenersi.

Viene pertanto leso il principio di tassatività della norma penale riconducibile all'art. 25 della Costituzione.

Il principio della tassatività della norma penale, riconducibile all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, obbliga infatti il legislatore a procedere, al momento della creazione della norma penale, alla precisa determinazione della fattispecie legale, in modo tale da rendere chiaro al cittadino ciò che è penalmente lecito e ciò che è penalmente illecito, in conformità con il brocardo *nullum crimen sine lege poenali scripta et scricta.*

Questo è un principio diretto a garantire la certezza del diritto, e diretto a fronteggiare gli arbitri del potere giudiziario, precludendo quest'ultimo potere la possibilità di punire i casi non espressamente previsti dalla legge.

Il predetto principio oltre che a garantire la certezza del diritto, tende ad assicurare anche l'eguaglianza giuridica dei cittadini a parità di condotta è la possibilità di conoscere ciò che è e ciò che non è penalmente vietato, onde consapevolmente decidere il proprio comportamento (art. 3 della Costituzione).

Tale principio incide anche direttamente sul diritto di difesa processuale del cittadino (art. 24, secondo comma, della Costituzione).

Ed invero la assenza di tassatività della norma penale rende inattuabile il diritto alla difesa e quindi alla precisa contestazione dell'addebito, atteso che la genericità della norma incriminatrice reagisce sulla formulazione del capo di imputazione.

L'esigenza di tasstività, benché non espressamente affermata dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione deriva da una interpretazione sistematica della Costituzione: la stessa funzione di prevenzione generale che la pena svolge a livello di normazione astratta, impone una formulazione della norma penale in termini tassativi.

La questione è evidentemente rilevante per la definizione del giudizio in quanto dalla sua soluzione dipende la valutazione in ordine al tipo di autorizzazione la cui mancanza comporta la sussistenza del reato.

È pertanto non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 25, sesto comma, del d.P.R. n. 203/1988 nella parte in cui, prevedendo la punibilità del trasferimento dell'impianto avvenuto senza autorizzazione di cui all'art. 13 anziché di cui all'art. 15 non pone il destinatario della norma in condizioni di sapere quale tipo di autorizzazione debba essere richiesta alla autorità amministrativa per l'esercizio della propria attività, per violazione degli artt. 25, secondo comma, 24, secondo comma, e 3 della Costituzione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, numero 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 25, sesto comma, del d.P.R. n. 203/1988 in relazione agli artt. 25, secondo comma, 24 e 3 della Costituzione;

Sospende il presente giudizio;

Ordina che a cura della cancelleria vengano immediatamente trasmessi gli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale, e copia della presente ordinanza venga notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Lonigo, addì 21 giugno 1991

Il pretore: PERINA

Depositato in cancelleria oggi 21 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: BORRELLI

91C1010

N. 543

Ordinanza emessa il 13 giugno 1991 dal tribunale di Busto Arsizio nel procedimento penale a carico di Suarez Chiguascue Gustavo

Processo penale - Richiesta di rinvio a giudizio - Consenso anticipato del p.m. per il rito abbreviato - Omessa previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto al procedimento innanzi al pretore - Conseguente lesione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, artt. 417, 438 e 439).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Sentito il relatore e visti gli atti del procedimento penale a carico di Suarez Chiguascue Gustavo nato a Facatativa (Colombia) il 4 dicembre 1948.

Vista l'eccezione di incostituzionalità proposta dal p.m. in relazione agli artt. 417, 438 e 439 c.p.p., per contrasto gli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevedono che nella richiesta di rinvio a giudizio innanzi al tribunale possa essere indicato, come nel decreto di citazione innanzi al pretore, il consenso preventivo del p.m. al giudizio abbreviato, né che tale consenso possa essere prestato successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio nei termini di cui all'art. 439 del c.p.p., ovvero nel corso dell'udienza preliminare.

Rileva la proposta eccezione appare rilevante e non manifestamente infondata.

La mancata previsione legislativa della facoltà del p.m. di prestare il proprio consenso al rito abbreviato prima ed indipendentemente dalla richiesta dell'imputato nel procedimento di fronte al tribunale, rispetto a quanto, viceversa, previsto dall'art. 556 del c.p.p. per il procedimento pretorile, non è giustificata dalla diversa natura dei due procedimenti: in particolare non risulta giustificata dalla diversità dei reati di competenza del pretore e del tribunale, atteso che rientrano nella competenza del primo giudice reati (quali ad es. la ricettazione o il furto pluriaggravato o l'omicidio colposo o i reati ambientali) ben più gravi e puniti con pene edittali superiori rispetto a taluni reati di competenza del secondo giudice (quali ad es. le contravvenzioni previste dalla normativa penale tributaria).

Tale diversa disciplina non risulta giustificata neanche dalla diversa struttura dei procedimenti di fronte ai due organi giurisdizionali, con particolare riferimento alla circostanza che l'udienza preliminare non è prevista dalla legge come fase processuale obbligatoria nel rito pretorile: anche in quest'ultimo procedimento, infatti, è prevista la facoltà dell'imputato di richiedere il giudizio abbreviato nel corso delle indagini preliminari, ovvero nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio; tale richiesta, previo consenso del p.m. determina l'instaurazione di un'apposita udienza di fronte al g.i.p.

Ciò premesso, risulta evidente che il consenso anticipato del p.m. non sia stato dalla legge previsto come strumento indispensabile a dare igresso nel procedimento pretorile ad una fase altrimenti non instaurabile ad iniziativa dell'imputato. Lo stesso dunque non può configurarsi se non come una anticipata manifestazione della volontà del p.m. di adire il rito alternativo ed anche, indirettamente, una sollecitazione all'imputato ad accedervi.

Non trova quindi giustificazione la mancata previsione legislativa di analoga facoltà del p.m. nel procedimento di fronte al tribunale, tenuta presente la *ratio* di deflazione del dibattimento che ispira i riti alternativi tanto nel procedimento pretorile che in quello di fronte al tribunale.

Va inoltre in rilievo che al Corte costituzionale ha definito quale unico criterio di ammissibilità del rito abbreviato la decidibilità del processo allo stato degli atti, configurando la facoltà dell'imputato di chiedere tale rito come un vero e proprio diritto quando sussista quella condizione e, conseguentemente, penendo in evidenza che il dissenso del p.m. è giustificato solo in mancanza della condizione medesima.

Dal che discende che il consenso del p.m. deve ritenersi un atto obbligato all'orché sia fatta richiesta di giudizio abbreviato da parte dell'imputato ed il processo sia decidibile allo stato degli atti.

Appare quindi illogico non consentire al p.m. di manifestare anticipatamente il proprio consenso ad un rito al quale dovrebbe comunque consentire, sussistendone le condizioni ed in presenza di richiesta dell'imputato, così costringendo il p.m., in mancanza di richiesta dell'imputato, ad affrontare il maggior aggravio, in termini di tempo e di organizzazione dell'ufficio, di un dibattimento improduttivo, in quanto non in grado di apportare ulteriori elementi probatori rispetto a quelli già acquisiti.

Va inoltre rilevata l'illogicità della vigente normativa laddove nel procedimento di fronte al tribunale la medesima prevede solo per il patteggiamento e non anche per il rito abbreviato la possibilità per il p.m. di prestare consenso anticipato al rito alternativo, mentre nel procedimento pretorile, più razionalmente, tale facoltà è prevista per entrambi i riti alternativi, stante la medesima *ratio* di deflazione che li ispira.

Tutto ciò comporta infine una potenziale lesione del diritto di difesa dell'imputato nel procedimento di fronte al tribunale, in quanto l'anticipato consenso al rito abbreviato da parte del p.m. è atto idoneo a sollecitare l'esercizio della facoltà dell'imputato di scegliere il rito, ricordandogli appunto tale sua facoltà processuale ed il connesso beneficio premiale.

Ciò è tanto più evidente qualora, come nel caso di specie, il processo appaia teoricamente decidibile allo stato degli atti e l'imputato sia di nazionalità diversa da quella italiana, non comprenda la nostra lingua ed il difensore d'ufficio sia stato sostituito, a causa di impedimento, da altro difensore nominato in apertura dell'udienza preliminare, ai sensi dell'art. 97, n. 4, del c.p.p.

Nel caso di specie la prospettata questione di legittimità costituzionale appare rilevante, atteso che, verosimilmente, l'imputato avrebbe fatto richiesta di rito abbreviato se gli fosse stata ricordata tale sua facoltà nel corso dell'udienza preliminare e cioé proprio nel momento in cui egli avrebbe potuto esercitare concretamente la propria difesa.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge costituzionale n. 87/1953;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata in narrativa e dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del procedimento per il relativo giudizio di costituzionalità, previa sospensione del processo in corso;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata a cura della cancelleria ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Busto Arsizio, addì 13 giugno 1991

Il presidente estensore: AZZENA

91C1011

N. **544**

Ordinanza emessa il 19 dicembre 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 30 luglio 1991) dal consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia sul ricorso proposto dall'associazionesindacale Intersind contro l'assessorato regionale per l'industria ed altri.

Regione Sicilia - Industria - Consiglio generale dei consorzi per le aree di sviluppo industriale - Composizione - Potere di designazione riservato alle associazioni provinciali degli industriali - Conseguente esclusione delle associazioni non articolate su base provinciale (nel caso, l'Intersind) - Riconosciuta influenza del solo dato formale della presenza di articolazioni provinciali, anziché di quello, sostanzialmente più rilevante, consistente nel grado di rappresentatività dell'associazione - Irragionevolezza.

(Legge regione Sicilia 4 gennaio 1984, n. 1, art. 6).

(Cost., art. 3).

IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello n. 418/88 proposto da associazione sindacale Intersind, delegazione di Palermo, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Salvatore Raimondi ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Nicolò Turrisi, 59 presso lo studio dello stesso; contro: 1) l'assessorato regionale per l'industria, in persona dell'assessore *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi, 81 è per legge domiciliato; 2) il consorzio per l'area di sviluppo industriale di Palermo, in personqa del presidente *pro-tempore*, non costituitosi in giudizio; e nei confronti dell'associazione industriale di Palermo, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Pietro Virga ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Principe di Paternò, 74/A presso lo studio dello stesso; per l'annullamento della sentenza al t.a.r. per la Sicilia - 1ª sezione di Palermo - n. 2/88 avente per oggetto: costituzione consiglio generale e comitato direttivo del consorzio.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'avvocatura dello Stato di Palermo per l'assessorato regionale industria e dell'avv. prof. P. Virga per l'associazione industriale di Palermo;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 19 dicembre 1990 la relazione del consigliere Salvatore Giacchetti e uditi, altresì, l'avv. prof. Salvatore Raimondi per l'associazione sindacale Intersind di Palermo, l'avvocatura dello Stato per l'assessorato regionale industria e l'avv. prof. P. Virga per l'associazione industriale di Palermo;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

L'Intersind impugnava dinanzi al t.a.r. per la Sicilia:

1) gli atti con i quali era stato costituito il consiglio generale del consorzio per l'area di sviluppo industriale di Palermo;

2) gli atti con i quali era stato costituito il comitato direttivo e nominato il presidente del consorzio stesso.

Deduceva, in particolare, che une dei due membri del consiglio generale «designati dalle associazioni provinciali degli industriali», a norma dell'art. 6 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, membri entrambi designati dalla Confindustria, avrebbe dovuto essere invece designato da essa ricorrente.

Il t.a.r. sezione I, con sentenza 11 gennaio 1988, n. 2, respingeva il ricorso.

La sentenza è stata appellata dalla soccombente, per i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della legge regionale n. 1/1984. La ricorrente annovera tra le proprie associate molte delle maggiori industrie operanti nella provincia, le quali hanno un numero di dipendenti complessivo di n. 8186 unità;

Atteso tale grado di rappresentatività l'Intersind avrebbe dovuto essere invitata, come essa del resto aveva tempestivamente chiesto, a designare un proprio rappresentante in seno al consiglio generale;

2) violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell'articolo stesso. L'esclusione della rappresentanza delle aziende a partecipazione statale sarebbe manifestamente illogica ed in contrasto con lo spirito e la lettera della norma, che ha voluto che tutte le categorie produttive partecipino alla gestione dei consorzi;

3) eccesso di potere per effetto di istruttoria e difetto di motivazione. L'amministrazione non ha esternato nè i criteri per l'individuazione dei concreti indici di maggiore rappresentatività delle singole associazioni da interpellare o interpellate al fine delle designazioni dei candidati, né i criteri seguiti per la valutazione e la scelta dei componenti stessi;

4) ulteriore violazione e falsa applicazione del citato art. 6; in subordine, illegittimità costituzionale della norma stessa.

Il comportamento dell'amministrazione è fondato sulla considerazione che la norma in esame fa riferimento alle «Associazioni provinciali degli industriali», che sembrerebbe fare riferimento solo alla Confindustria, articolata appunto su associazioni provinciali, mentre l'Intersind è articolata su «delegazioni territoriali». Ma se il legislatore regionale avesse inteso davvero fare riferimento solo alla Confindustria non avrebbe usato la locuzione plurale «associazioni provinciali» bensì la locuzione singolare «associazione provinciale», dato che in ogni provincia l'associazione della Confindustria è unica. E d'altra parte è prassi consolidata che allorché in un organismo collegiale sono presenti gli esponenti del mondo industriale, i relativi esponenti siano designati sia dall'industria privata sia dall'industria a partecipazione statale.

In subordine viene dedotta l'illegittimità costituzionale della norma, per violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione e del principio di ragionevolezza che ad esso si ricollega.

La Confindustria si è costituita in appello, contestando puntualmente le censure dell'appellantee deducendo le seguenti eccezioni pregiudiziali:

1) inammissibilità del ricorso introduttivo e dell'appello, per omessa notifica ai membri del consiglio generale e del comitato direttivo designati dalla Confindustria, i quali avrebbero avuto la qualità di controinteressato;

2) inammissibilità del ricorso introduttivo e dell'appello per difetto di legittimazione della delegazione regionale ad agire per conto dell'Intersind, dal momento che lo statuto di quest'ultima attribuisce la legittimazione ad agire e a resistere al presidente nazionale dell'associazione;

3) inammissibilità del ricorso introduttivo e dell'appello per mancanza di atto impugnabile, dato che nel sistema della legge regionale non è previsto alcun provvedimento autoritativo di nomina dei componenti degli organi del consorzio;

5) improdedibilità dell'appello per carenza sopravvenuta di interesse, dal momento che nel 1989 i cennati organi consortili sono venuti a cessare, peer decorso del prescritto termine quinquennale di durata.

Con sentenza parziale 22 marzo 1991, n. 83, questo consiglio ha respinto le suindicate eccezioni pregiudiziali sollevate dalla Confindustria ed ha dichiarato infondate le censure dedotte dall'Intersind con i motivi numeri 1, 2, 3 e 4 (primo profilo), con eccezione pertanto della suindicata questione di legittimità costituzionale.

DIRITTO

Deduce l'Intersind che l'art. 6 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, laddove dispone che del consiglio generale dei consorzi per le aree di sviluppo industriale facciano parte due membri «designati dalle associazioni provinciali degli industriali» — e pertanto, come ritenuto da questo consiglio con sentenza n. 83/1991, con esclusione dell'Intersind stessa, che non è articolata su base provinciale — sia viziata da illegittimità costituzionale per violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione e del principio di ragionevolezza che ad esso si ricollega. Fa presente a tal fine: che sarebbe manifestamente illogico escludere dagli organi consortili un'associazione quale l'Intersind che pure ha, come sopra rilevato, un alto grado di rappresentatività nella provincia di Palermo; che lo stesso governo regionale, con disegno di legge 27 giugno 1985 n. 1007, successivamente decaduto, aveva previsto la partecipazione di un rappresentante delle associazioni di categoria delle imprese a partecipazione statale sia al consiglio generale sia — quale membro di diritto — al comitato direttivo dei consorzi in questione; e che del consiglio regionale dell'economia e del lavoro fanno parte — tra gli altri — «quattro designati dalle organizzazioni degli imprenditori del settore industriale maggiormente rappresentative sul piano regionale, di cui uno in rappresentanza delle imprese a partecipazione pubblica» [art. 16, lett. *h)*, legge regionale 19 maggio 1988, n. 6].

La questione non è manifestamente infondata.

Non è contestato che l'Intersind abbia una notevole consistenza organizzativa nella provincia di Palermo e — più in generale — sull'intero territorio regionale; sicché appare dubbia la costituzionalità di una norma che, in base al solo dato formale della mancanza di articolazioni provinciali, la esclude a priori dagli organi consortili anche in quelle province in cui — in teoria — o potrebbe essere maggiormante rappresentativa ovvero la Confindustria, pur se più consistente, potrebbe non avere quel grado di rappresentatività di assoluta prevalenza che giustificherebbe la pretermissione di ogni altra associazione.

D'altra parte il legislatore regionale ha previsto che al consiglio generale del consorzio partecipino — tra gli altri — «quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale», mostrando così che il legame con una specifica realtà economica a dimensione provinciale non sia un necessario presupposto logico per la partecipazione al consiglio stesso; sicché appare dubbia l'intima coerenza di una norma che da una parte fa riferimento alle associazioni nazionali dei lavoratori e d'altra fa riferimento alle sole associazioni provinciali dei datori di lavoro.

La questione è anche rilevante ai fini del decidere.

Infatti l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in esame condurrebbe all'accoglimento dell'appello, che in caso contrario dovrebbe invece essere respinto.

Va pertanto disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio in corso.

P. Q. M.

Il consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana in sede giurisdizionale, sospesa ogni altra definitiva pronunzia ordina alla segreteria di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale e di notificare al presidente della giunta regionale ed alle parti in causa la presente ordinanza, comunicandola altresì al presidente dell'assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Palermo il 19 dicembre 1990 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana in sede giurisdizionale, in Camera di consiglio.

Il presidente: SCHINAIA

L'estensore: GIACCHETTI *Il segretario*: ALCAMO

91C1012

N. 545

Ordinanza emessa l'11 giugno 1991 dal tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Masetti Damiano

Reati militari - Allontanamento illecito - Reato punibile su richiesta del comandante di Corpo - Ritenuta natura sostanziale e non processuale della richiesta - Conseguente antigiuridicità del fatto in dipendenza di valutazioni rimesse al comandante - Contrasto con il principio della riserva di legge in materia penale - Prospettata violazione dei diritti fondamentali della persona con incidenza sullo spirito democratico cui è informato l'ordinamento delle Forze armate.

(C.P.M.P., art. 147, in relazione all'art. 260 stesso codice).

(Cost., artt. 2, 13, 25 e 52).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Masetti Damiano, nato il 9 ottobre 1971 a Verona, atto di nascita n. 3316/p.i.s.a., residente a San Giorgio in Salici di Sona (Verona) in via Palladio n. 20, celibe, incensurato; soldato effettivo nel 121° reggimento art. c/al in Mestre (Venezia); libero, imputato di allontanamento illecito (art. 147, primo comma, del c.p.m.p.) perché, soldato nel 121° regg. art. c/al in Mestre, senza autorizzazione si allontanava arbitrariamente dal reparto alle ore 23,30 del 16 marzo 1991, facendovi spontaneo rientro alla sera del 20 marzo 1991.

FATTO E DIRITTO

Questo tribunale ritiene provato l'allontanamento illecito (art. 147, primo comma, del c.p.m.p.) attribuito al soldato Masetti Damiano per la sua assenza arbitraria dal 16 al 20 marzo 1991.

Si tratta di reato che, come ogni altro per il quale sia prevista la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, non può essere punito se non a seguito di richiesta del comandante (art. 260, secondo comma, del c.p.m.p.), ma nella specie la richiesta è stata presentata (f. 4).

La norma dell'art. 260, secondo comma, è stata più volte sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, manifestando tuttavia un'inusitata capacità di resistenza. Con ben cinque sentenze (42/1985, 189/1976, 60/1978, 114/1982, 397/1987) si è stabilito che essa non viola il principio di uguaglianza, né i diritti della persona, né i principi della diretta responsabilità penale del funzionario, della democraticità dell'ordinamento militare, dell'imparzialità della pubblica amministrazione, dell'obbligatorierà dell'azione penale.

Trovandosi di fronte ad un reato punibile a richiesta, questo giudice non intende sollevare ancora questioni già decise dalla Corte, ma non può esimersi dal manifestare nuovi dubbi di legittimità che investono non tanto la richiesta di procedimento in sé considerata, quanto piuttosto la norma incriminatrice dell'art. 147 del c.p.m.p., dal momento che punisce l'assenza arbitraria, di durata superiore ad un giorno ed inferiore a cinque, a condizione che questa sia la volontà del comandante di corpo, o di altro «ente superiore» da cui dipende il colpevole. La richiesta di procedimento, in altri termini, ha una prevalente natura non processuale, bensì sostanziale, e perciò rende dubbia, sotto i profili che saranno esaminati, la legittimità della norma incriminatrice.

È noto che da tempo in dottrina e giurisprudenza si pone il problema se la querela, la richiesta e l'istanza di procedimento siano condizione di punibilità, oppure di punibilità e procedibilità, o infine solamente di procedibilità, e che negli ultimi tempi si propende per quest'ultima soluzione. E questo tribunale non può di certo aggiungere nuovi argomenti di carattere generale a quelli, copiosissimi, già tradizionalmente proposti a favore delle varie concezioni. Si deve, tuttavia, rilevare come il prevalere della tesi della condizione di procedibilità lasci piuttosto insoddisfatti, dal momento che nella scolorita categoria processuale i tre cennati istituti vengono ad assimilarsi con quello dell'autorizzazione a procedere, e si dissolvono le differenze di origine e di funzione di querela istanza e richiesta, e la richiesta del comandante di corpo, quando non sia addirittura accomunata ad una querela, viene a confondersi con la richiesta del Ministro, con la quale probabilmente nulla ha in comune se non il nome.

Limitando ogni considerazione alla richiesta del comandante, l'aspetto sostanziale che non può essere sottaciuto, e che vale a comprendere l'istituto nel novero delle condizioni di punibilità, è la circostanza che il titolare del potere di richiesta è nel contempo titolare del potere disciplinare, dimodo che (come già avveniva per i c.d. sostitutivi disciplinari anteriormente alla vigente codificazione penalmilitare) la presentazione, o meno, della richiesta al competente magistrato è espressione di una scelta del comdandante in ordine alla sanzione, se disciplinare o penale, da irrogare per il fatto previsto dalla legge penale militare.

Questa concezione è stata a volte messa in dubbio nella considerazione che non vi sia affatto, per i reati punibili con la reclusione militare non superiore a sei mesi, l'asserita scelta e alternatività tra la sanzione penale e quella disciplinare, dal momento che per fatti del genere il comandante da un lato non sarebbe tenuto ad esercitare l'azione disciplinare nel caso in cui non abbia inoltrato la richiesta di procedimento, e dall'altro ben potrebbe promuovere il procedimento disciplinare (che verrebbe sospeso in attesa del giudizio penale) anche nel caso di sua precedente presentazione della richiesta di procedimento penale.

In realtà, l'alternativa tra sanzione disciplinare e sanzione penale trae fondamento da una consolidata prassi già esistente sotto la vigenza della normativa anteriore alla codificazione del 1941; ma attualmente sembra trovare riscontro anche nelle disposizioni del d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, (Regolamento di disciplina militare), che dettano norme per l'esercizio dei poteri attribuiti al comandante dagli artt. 13 e 15 della legge 11 luglio 1978, n. 382, (Norme di principio, sulla disciplina militare). Innanzitutto, l'art. 58, settimo comma, del testo regolamentare stabilisce l'obbligo dell'esercizio dell'azione disciplinare nel caso di infrazioni punibili con la consegna di rigore, categoria che comprende i reati in genere, inclusi quelli punibili con la reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi (art. 65, settimo comma, e preambolo dell'allegato *C* al citato d.P.R.). Inoltre, come pure stabiliscono l'art. 65, settimo comma ed il preambolo dell'allegato *C*, la sanzione disciplinare per i reati punibili con la reclusione militare non superiore a sei mesi è irrogabile solo quando il comandante «non ritenga di chiedere il procedimento», e perciò esclusivamente quale alternativa alla sanzione penale.

Di modo che, volendo abbozzare talune linee fondamentali del potere disciplinare del comandante, risulta che l'azione disciplinre può, o in certi casi deve, essere esercitata per ogni fatto che, non rientrando nella previsione di alcuna norma penale militare, costituisca tuttavia violazione dei doveri del servizio o della disciplina militare; che l'azione disciplinare è invece sempre da esercitare per le violazioni dei doveri medesimi che siano anche previste come reato perseguibile d'ufficio; che tra le due catorie estreme v'è una fascia intermedia costituita dalle infrazioni ai detti doveri che nel contempo integrino la materialità di un reato punibile con la reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, e che in quest'ultimo caso, in cui l'azione disciplinare è esperibile solamente quando non sia stata inoltrata al magistrato la richiesta di procedimento, al comandante è conferito proprio il potere di stabilire se per l'infrazione posta in essere dal militare sia adeguata la sanzione penale oppure quella disciplinare.

Del resto, che la richiesta di procedimento operi innanzitutto in un ambito di diritto sostanziale è concezione pacificamente accolta nella dottrina meno recente anteriore ed immediatamente successiva all'ultimo conflitto mondiale, nella quale si afferma che (proprio perché in difetto della richiesta il fatto è privo di penale rilevanza) per il reato punibile a richiesta non v'è obbligo di rapporto giudiziario da parte del comandante, sin quando egli non si sia eventualmente indotto a chiedere il procedimento penale. Quest'idea è senza difficoltà accolta nella giurisprudenza, nel cui ambito, sempre in linea con la concezione sostanzialistica, si rinviene, quale particolare applicazione del principio la decisione secondo cui non è punibile come ricettazione l'acquisto di oggetti provenienti da reato militare per il quale non può procedersi poiché manca la richiesta del comandante del corpo (cass. sez. III, 25 ottobre 1954, in Foro pen. 1955, 516).

Rispetto a quest'originario ordine di idee la successiva relegazione della richiesta di procedimento nel novero nelle norme di diritto processuale non è che un'astratta operazione dottrinale, un tentativo di esorcizzazione dell'istituto, che di certo non fa venir meno ed anzi rimuove il dato essenziale: che il comandante sceglie il tipo di sanzione, penale ovvero disciplinare, da irrogare per il fatto previsto quale reato.

Altri elementi confermano che la richiesta di procedimento deve considerarsi una condizione di puniblità; innanzitutto il fatto che l'art. 260 sia collocato nell'ambito del libro secondo «Dei reati militari» e rimanga estraneo al libro terzo «Della procedura penale militare».

Ma ancor più significativo è che la disposizione stessa (a differenza di quanto avviene per autorizzazione e procedere, querela, istanza e richiesta del Ministro) non riguardi reati indicati singolarmente o per l'appartenenza ad una determinata categoria, né i reati in genere commessi in determinate circostanze o da determinate persone, bensì indistintamente tutti i reati militari, nessuno escluso, punibili con la reclusione militare nella misura suindicata, a nulla rilevando il bene giuridico tutelato, o particolari qualifiche del colpevole, o le circostanze della realizzazione: quest'individuazione dei reati punibili a richiesta esclusivamente per il tramite della quantità della pena comminata per i medesimi dalla legge sta a segnalare che ci si trova nel contesto della punibilità. E la conclusione si rafforza nella considerazione che l'art. 260 si riferisce a tutti indistintamente i più lievi tra i reati militari, ai fatti bagattellari.

Si direbbe con moderna terminologia, rispetto ai quali è ragionevole pensare che il legislatore, senza eccessive preoccupazioni dogmatiche, abbia avvertito l'esigenza di evitare una penalizzazione incondizionata.

Chiarita, dunque, la natura sostanziale del potere del comandante, risulta evidente che con quest'istituto si è delegata all'autorità militare una decisione che il principio costituzionale dell'art. 25, secondo comma, riserva in modo assoluto alla legge.

La rilevata inadeguatezza nei confronti del principio costituzionale di legalità non comporta, tuttavia, che debba essere sollevata questione di legittimità incentrata sulla disposizione che prevede la richiesta di procedimento, dal momento che con la sua caducazione si avrebbe il risultato, ancora in contrasto con il principio costituzionale, che la norma incriminatrice acquisirebbe un'incondizionata applicabilità, che il legislatore non ha mai inteso disporre. La questione di legittimità deve, invece, appuntarsi sulla norma dell'art. 147 del c.p.m.p., perché, con il suo collegamento all'art. 260, delega al comandante la penalizzazione dell'assenza arbitraria di durata superiore ad un giorno ed inferiore a cinque, e non possiede pertanto i requisiti che il principio costituzionale richiede per una norma incriminatrice.

Come ha bene messo in rilievo una dottrina non recente, ma già sensibile alle garanzie costituzionali, la discrezionalità insita nella richiesta di procedimento per il reato di allontanamento illecito costituisce, inoltre, un *camouflage* di un'altrettanto inammissibile discrezionalità: quella prevista nei codici previgenti e nel vigente codice penale militare di guerra (art. 155), per cui il militare arbitrariamente assente dal servizio può, sulla base di «particolari circostanze» liberamente valutabili dal comandante, essere dallo stesso «dichiarato» disertore o mancante alla chiamata prima che l'assenza abbia raggiunto la durata, due giorni, occorrente per il perfezionamento del reato (artt. 145, 146, n. 2, 151).

Pertanto, lo stesso allontanamento illecito configurato dall'art. 147 del c.p.m.p. non è che una diserzione (art. 148) discrezionalmente valutata ed anticipatamente dichiarata dal comandante, in evidente spregio del principio costituzionale di legalità. Viene con ciò ribadita l'illegittimità dell'art. 147, che si rivela anche più radicale di quanto non lasci supporre l'analisi sin qui svolta sulla disposizione dell'art. 260. La richiesta di procedimento riferita al fatto di assenza arbitraria non solo non è una mera condizione di procedibilità, ma anche un quanto condizione sostanziale di punibilità diviene la sommità dell'*iceberg*, l'aspetto terminale ed emergente di un'incostituzionalità che muove dal cuore stesso del reato, l'antigiuridicità valutata e dichiarata dal comandante, piuttosto che risultante da una norma di legge.

Ma, anche prescindendo dall'ambito dei principi costituzionali in materia penale, non è meno evidente che la stessa norma incriminatrice dell'art. 147, per quel suo collegamento all'istituto dell'art. 260, e per il potere di penalizzazine che ne deriva in capo al comandante militare, concorre a determnare un'illegittima limitazione dei diritti fondamentali della persona (artt. 2 e 3 della Costituzione), che nell'ordinamento militare non hanno meno valore che nell'ordinamento generale (art. 52, terzo comma, della Costituzione).

Sotto questo profilo, non si comprende anzi quale senso abbia che con la citata legge n. 382/1978 e poi con il d.P.R. n. 545/1986 si limitino e si disciplinino i poteri che al comandante spettano in vista del perseguimento dei compiti d'istituto delle forze armate e per l'attuazione della normativa disciplinare, qualora poi si dovesse ammettere come legittimo che in capo allo stesso vi sia un potere, quale quello di penalizzare i fatti lesivi del servizio e della disciplina militare, che la Costituzione riserva in maniera esclusiva al legislatore.

Questo tribunale, in definitiva, ritiene di dover sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, del c.p.m.p., in riferimento all'art. 260 del c.p.m.p., in relazione agli artt. 2, 13, 25, secondo comma, e 52, terzo comma, della Costituzione.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 147 del c.p.m.p. in riferimento all'art. 260 del c.p.m.p., in relazione agli artt. 2, 13, 25, secondo comma, e 52, terzo comma, della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova, addì 11 giugno 1991

Il presidente estensore: ROSIN

91C1013

N. 546

Ordinanza emessa il 5 giugno 1991 dal tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Dal Bo Maurizio

Reati militari - Insubordinazione con violenza, minaccia ed ingiuria - Configurabilità di tale reato anche se commesso per cause estranee al servizio ed alla disciplina militare ma alla presenza di militari riuniti per servizio - Conseguente applicazione per ciò solo del più severo trattamento sanzionatorio di cui alla normativa speciale prevista per i reati contro la disciplina militare - Irragionevolezza con violazione del principio di democraticità dell'ordinamento militare.

(C.P.M.P., art. 199).

(Cost., artt. 3 e 52).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Dal Bo Maurizio, nato il 18 febbraio 1966 a Conegliano (Treviso), atto di nascita n. 171/1.A., residente a Trieste in via dell'Istria n. 51, celibe, incensurato; carabiniere effettivo al n.o.r.m del gruppo carabinieri di Trieste; libero imputato di:

A) diffamazione ad un corpo militare e diffamazione a militare in concorso formale (artt. 81 c.p.; 227 primo e terzo comma e 227 primo e secondo comma del c.p.m.p.), perché, carabiniere nel comando gruppo di Trieste, il 27 gennaio 1991 alle ore 22,30 in una pubblica via di Conegliano, presenti il brigadiere Gatti Roberto, il carabiniere Rigo Renato, recava nocumento alla reputazione della compagnia carabinieri di Conegliano ed a quella del brigadiere Reina Baldassarre asserendo con una sola espressione: «i carabinieri di Conegliano sono dei bastardi, ce l'hanno con me, specialmente il brigadiere con la Fiat 124 che ha fatto un'informativa su di me dicendo che fumo spinelli»;

B) diffamazione (art. 227, primo e secondo comma del c.p.m.p.) poiché, il 28 gennaio 1991 alle ore 15 all'interno della stazione carabinieri di Conegliano e avanti i militari di servizio, nell'atto di portare in visione la carta di circolazione della propria autovettura, per la cui mancanza la sera precedente era stato contravvenzionato, recava nocumento alla reputazione di uno dei due militari che l'avevano contravvenzionato dicendo: «è stato quel testa di cazzo di Rigo».

Modificato poi in udienza il fatto *A)*, nel senso che si tratta di insubordinazione con ingiuria, ingiuria e diffamazione in concorso formale (art. 189, secondo comma, 226 primo comma del c.p.m.p., 81 del c.p.) perché, carabiniere nel comando gruppo di Trieste, il 27 gennaio 1991 alle ore 22,30 in una pubblica via di Conegliano, con un'unica azione offensiva il prestigio l'onore e la dignità del superiore brigadiere Gatti Roberto nonché offendeva l'onore e il decoro del carabiniere Rigo Renato e offendeva la reputazione del brigadiere Reina Baldassarre, non presente, rivolgendo al brigadiere Gatti e al carabiniere Rigo, in servizio presso la compagnia carabinieri di Conegliano, l'espressione: «i carabinieri di Conegliano sono dei bastardi» e l'espressione poi riportata nell'originario capo di imputazione;

FATTO E DIRITTO

Il carabiniere Dal Bo Maurizio, effettivo al gruppo carabinieri di Trieste, è comparso dinanzi a questo tribunale per rispondere, tra l'altro, del reato di diffamazione ad un corpo militare e diffamazione a militare in concorso formale (artt. 81 del c.p.; 227 primo, secondo e terzo comma, del c.p.m.p.) per aver il 27 gennaio 1991 in Conegliano sulla pubblica via, in presenza di un brigadiere dei carabinieri e di un carabiniere, profferito l'espressione: «I carabinieri di Conegliano sono dei bastardi, ce l'hanno con me», e aggiunto che ciò valeva «specialmente per il brigadiere con la Fiat 124 che ha fatto un'informativa su di me dicendo che fumo spinelli», in tal modo riferendosi al brigadiere dei carabinieri Reina Baldassarre.

Nel corso del dibattimento, il pubblico ministero messa a fuoco la circostanza che i militari presenti cui il Dal Bo aveva rivolto la citata espressione erano in servizio proprio nella compagnia carabinieri di Conegliano, ha parzialmente modificato l'imputazione (art. 423, primo comma, del c.p.p.), nel senso che (ferma restando la descritta accusa di diffamazione a danno dell'assente brigadiere Reina) il fatto doveva essere qualificato come insubordinazione con ingiuria e ingiuria in concorso formale (artt. 81 c.p.; 189 secondo comma e 226 primo comma, del c.p.m.p.) a danno dei militari dell'arma presenti, rispettivamente il brigadiere Gatti Roberto ed il parigrado Rigo Renato.

Nel dibattimento, a seguito di esame dei testimoni e dello stesso imputato, è rimasto provato che quest'ultimo ebbe effettivamente a profferire la suindicata espressione, perché contrariato dall'intervento dei colleghi brigadiere Gatti e carabiniere Rigo che, in servizio di pattuglia del nucleo radiomobile, lo avevano fermato nell'abitato di Conegliano mentre in abiti borghesi e libero dal servizio si trovava insieme ad amici a bordo della sua auto, e gli avevano contestato delle infrazioni al codice della strada. È anche emerso — circostanza di rilievo per una corretta qualificazione giuridica del fatto — che al momento in cui il Dal Bo veniva fermato e poi esprimeva la citata frase, erano presenti, oltre al Gatti e al Rigo, i componenti di altra pattuglia del nucleo radiomobile, il brigadiere Tucci Giovanni ed il carabiniere Cavion Giampietro.

Le parti hanno concluso nel merito: il p.m. con la richiesta di condanna e la difesa con la richiesta di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, e in subordine di declaratoria di non punibilità a norma dell'art. 228 del c.p.m.p.

Questo tribunale, essendo evidente che con la sua frase il carabiniere Dal Bo ha offeso l'onore e il prestigio dei militari dell'arma presenti, considera innanzitutto che si sia nella specie realizzata a danno del carabiniere Rigo la previsione dell'art. 226 del c.p.m.p.

Per quanto, poi, riguarda l'offesa all'onore e al prestigio del superiore brigadiere Gatti, è ben noto che la sussistenza del contestato reato di insubordinazione con ingiuria (art. 189, secondo comma c.p.m.p.) è subordinata al verificarsi di una almeno delle circostanze indicate nell'art. 199 del c.p.m.p.

Il Dal Bo offese il brigadiere «per cause estranee al servizio e alla disciplina», dal momento che tra i due non era in atto alcuna relazione tipica del rapporto di gerarchia militare ed il superiore era anzi intervenuto nello svolgimento di normali compiti di polizia giudiziaria. In questo senso, del resto, si esprime la più recente giurisprudenza (cfr. per tutte t.s.m. 25 maggio 1971, in Giust. Pen. 1972, II, 370, 44, con motiv.), dopo che in tempi meno recenti era prevalso l'opposto orientamento che oggi comunque contraddirebbe i principi della legge 11 luglio 1978, n. 382) secondo cui, avuto riguardo alla c.d. indelebilità del rapporto gerarchico, tra i superiori impegnati in generiche funzioni di polizia e gli inferiori, estranei a quel servizio, cui essi si rivolgano «il rapporto disciplinare sorge immediatamente» (cfr. per tutte t.s.m. 17 febbraio 1959, in Mass. Giurisprudenza t.s.m., anni 1952-1977, 487, 1).

Si deve, tuttavia, ugualmente ravvisare a carico dell'imputato il contestato reato di insubordinazione, in quanto l'offesa all'onore e al prestigio del superiore si è realizzata «in presenza di militari riuniti per servizio» (i citati Rigo, Tucci e Cavion).

A tal riguardo, che il servizio nell'occasione espletato dai militari dell'arma non avesse natura militare è circostanza di nessun rilievo, dal momento che, per pacifica giurisprudenza, il militare è «di servizio» o «in servizio» o ad altri riunito «per servizio» ogniqualvolta sia impegnato nello svolgimento di un qualsiasi specifico compito legittimamente affidatogli perché inerente alle finalità istituzionali delle Forze armate in genere, o dell'arma o corpo militare di cui faccia parte, compreso dunque le funzioni di polizia attribuite ai carabinieri.

Pertanto, di fronte ad un fatto che deve essere qualificato come reato contro la disciplina militare, nonostante sia stato realizzato per cause ad essa e al servizio militare estranee, per la sola circostanza che sia venuto in essere in presenza di militari riuniti per servizio, questo tribunale non può non rilevare una probabile incostituzionalità, analoga a quella già prospettata con precedenti sue ordinanze, a seguito delle quali la Corte costituzionale con la sentenza n. 22/1991 già ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 199 del c.p.m.p.

Disporre, come fa il citato articolo, che i fatti di ingiuria, minaccia e violenza nei confronti del superiore (o dell'inferiore) semplicemente commessi in presenza di militari riuniti per servizio abbiano lo stesso trattamento penalistico (i cui principali aspetti di deroga rispetto alla normativa comune bene sono stati messi in rilievo dalla Corte costituzionale con la sentenza succitata e con la precedente n. 278, del 1990) dei fatti medesimi quando siano commessi per cause estranee al servizio o alla disciplina militare, sembra violare principi costituzionali: quello dell'art. 3 innanziatutto, e quello di democraticità dell'ordinamento militare (art. 52, ultimo comma, della Costituzione) per il quale solo effettive esigenze della disciplina militare possono consentire ai militari di normative più rigorose di quelle riguardanti i cittadini in genere (cfr. art. 3 della legge 11 luglio 1978, n. 382).

Ma se di solito l'art. 199 pone la linea di demarcazione tra i reati militari speciali di insubordinazione (e di abuso di autorità) e quelli militari comuni contro la persona (artt. 222 e segg. c.p.m.p., per cui la questione di costituzionalità forse verrebbe proposta in termini più suggestivi in un caso di offesa arrecata ad un superiore (o all'inferiore) per ragioni del tutto private alla casuale (e magari nemmeno avvertita dall'agente) presenza di militari riuniti per servizio, nella specie la disposizione medesima, data la qualifica di pubblico ufficiale rivestita dal brigadiere Gatti (e dallo stesso carabieniere Rigo), bene rivela un ulteriore profilo, quello di porre la linea di demarcazione tra il reato di insubordinazione e quello di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341 del c.p.).

Le «cause estranee al servizo e alla disciplina militare», che stanno all'origine del reato qui in esame, si precisano e specificano nell'attinenza alle funzioni di pubblico ufficiale nell'occasione esercitate dal brigadiere Gatti. Ne risulta accentuata la dubbia costituzionalità dell'art. 199 in relazione agli artt. 3 e 52 ultimo comma della Costituzione, in quanto, per le offese al prestigio del pubblico ufficiale «a causa o nell'esercizio delle sue funzioni» poste in essere dal militare a danno di superiori (o inferiori), esso determina diversità nel trattamento (il cui aspetto di maggior rilievo è costituito dall'applicabilità, o meno, dell'esimente configurata dall'art. 4 decreto legislativo 14 settembre 1944, n. 228) a seguito della circostanza, del tutto estrinseca all'area degli interessi tutelati, se al fatto abbiano, o no, assistito dei militari riuniti per servizio.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 199 del c.p.m.p., in relazione agli artt. 3 e 52 ultimo comma della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova addì, 5 giugno 1991

Il presidente estensore: ROSIN

91C10141

N. **547**

Ordinanza emessa il 30 giugno 1991 dal pretore di Livorno nel procedimento civile vertente tra Piaggi Glauco ed altri e l'Ente Ferrovie dello Stato

Previdenza e assistenza sociale - Lavoratori del settore privato (nella specie: dipendenti FF.SS.) - Determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale - Mancato riconoscimento del servizio militare prestato - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai lavoratori del settore pubblico.

(Legge 24 dicembre 1986, n. 958, art. 20).

(Cost., artt. 3 e 52).

IL PRETORE

Il pretore, in funzione di giudice del lavoro, a scioglimento della riserva di cui sopra;

Promesso che con il ricorso del 18 febbraio 1991 i ricorrenti dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato presso il d.-l. di Livorno, hanno richiesto, a decorrere dal 30 gennaio 1987, la ricostruzione del proprio inquadramento economico e normativo, mediante la valutazione del periodo del servizio militare prestato, in applicazione dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958;

Pensato che i ricorrenti assumono tale loro diretto sul presupposto della natura di ente pubblico economico del convenuto, sostenendo altresì che deve essere valutato anche il servizio militare prestato anteriormente alla legge n. 958/1986;

Accertato che l'E.F.S. oppone l'inapplicabilità della norma di cui sopra nei propri confronti, sostenendo che l'espressione «settore pubblico» usato nella predetta disposizione di legge, deve intendersi in senso stretto e cioè limitata a quegli organismi che intrattengono con i propri dipendenti rapporti di pubblico impiego;

Precisato che l'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, detta «norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata» prevedendo che «il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione delle anzianità lavorative ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico»;

Ritenuto che il periodo da valutare d'ufficio è esclusivamente il servizio obbligatorio di leva (prestato nelle forze armate, nell'arma dei carabinieri, nella Polizia di Stato, nel corpo degli agenti di custodia, nel corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella guardia di finanza e nel corpo forestale dello Stato), nei limiti temporali previsti dalle varie disposizioni che lo regolamentano, nonché quello prestato (per equiparazione) da coloro che sono stati ammessi a soddisfare l'obbligo del servizio militare nei modi previsti dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772, mediante la prestazione non armata ovvero di servizio sostitutivo civile (obiettori di coscienza);

Ritenuto che la norma richiamata consente di valutare il servizio militare di leva prestato in qualsiasi momento e perciò anche di quello effettuato anteriormente al 30 gennaio 1987, data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sempreché il rapporto di lavoro fosse in atto a tale data, mancando una espressa previsione di retroattività della legge;

Precisato che l'art. 20 della predetta legge riconosce il periodo di servizio militare — ai fini economici e dell'anzianità lavorativa — limitatamente al «settore pubblico» e che tale espressione va intesa nel senso suo proprio e cioè con riferimento esclusivo allo Stato ed alle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche, nei quali non può certamente essere ricompreso l'ente Ferrovie dello Stato, che intrattiene, ai sensi della legge 17 maggio 1985, n. 210, con i propri dipendenti un rapporto di lavoro privatistico;

Chiarito che tale esclusione trova puntuale conferma nell'art. 52 della legge n. 958/1986, che fa rientrare l'ordine finanziario nel bilancio dello Stato, limitando l'applicazione della disciplina dettata dell'art. 20 alle pubbliche amministrazioni in senso stretto, ritenuto che, nelle specie, allo stato la domanda dovrebbe essere respinta;

Ritenuto, tuttavia, che la presente norma contrasti con le disposizioni degli artt. 3 e 52 della Costituzione, in quanto con una disparità di trattamento tra cittadini, lavoratori pubblici e privati, pregiudicando la posizione lavorativa e previdenziale di quest'ultimi;

Affermato che la disposizione di legge citata l'irragionevole, incongrua ed arbitrarie, considerando in maniera diversa situazioni giuridiche identiche;

Ritenuto che, infatti, la legge 24 dicembre 1986, n. 958, si riferisce agli obblighi di leva riguardanti «tutti i cittadini e quanti altri vi siano tenuti» (art. 1, terzo comma) e al servizio civile sostitutivo (art. 2), in attuazione del principio di cui alla prima parte del secondo comma dell'art. 52 della Costituzione; atteso che il presente giudizio non può essere definito indipendentmente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale, che non appare manifestamente infondate e considerato che l'accoglimento della eccezione sollevata comporterebbe l'accoglimento del ricorso;

P. Q. M.

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, per contrasto con gli artt. 3 e 52 del c.p. nella parte in cui non prevede il riconoscimento del servizio militare a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale anche ai rapporti di lavoro di diritto privato;

Dispone, ai sensi dell'art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87 l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancellazione la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Livorno, il 30 giugno 1991

Il pretore giudice del lavoro: SICA

91C1015

N. 548

Ordinanza emessa il 14 giugno 1991 dal giudice per le indagini preliminari c/o la pretura di Alessandria nel procedimento penale a carico di Maldini Rodolfo

Reati e pene - Emissione di assegni a vuoto - Causa di non punibilità conseguente al pagamento degli assegni e accessori, da effettuarsi nel termine di 90 giorni decorrente dall'entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 386 - Impossibilità, per il fallito, di usufruire del beneficio, non essendo ad esso consentito, durante la procedura fallimentare, di effettuare il pagamento - Ingiustificata disparità di trattamento.

(Legge 15 dicembre 1990, n. 386, art. 11).

(Cost., art. 3).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa penale iscritta al n. 382/1991 r.g. g.i.p. contro Maldini Rodolfo, nato ad Alessandria il 3 dicembre 1917.

RITENUTO IN FATTO

che Maldini Rodolfo, a seguito di rinvio a giudizio per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, del c.p. e 116 del r.d. n. 1736/1933, aveva richiesto al p.m. l'applicazione della pena *ex* art. 444 del c.p.p.;

che il p.m., prestato il proprio consenso, aveva fissato udienza dinnanzi questo g.i.p.;

che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 386/1990 questo g.i.p. dichiarava la sospensione del processo ai sensi dell'art. 11, secondo comma, della stessa legge;

che il difensore dell'imputato ha proposto questione di illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge n. 386/1990, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

RITENUTO IN DIRITTO

che con l'entrata in vigore della legge n. 386/1990 il reato di emissione di assegno a vuoto ha subito trasformazione strutturale;

che in particolare mentre il reato previsto dall'art. 116 del r.d. n. 1736/1933 veniva costruito come reato di pura condotta, i primi orientamenti giurisprudenziali hanno configurato il reato di cui all'art. 2 della legge n. 386/1990 come reato di evento (v. in tal senso proc. gen. presso la Corte di cassazione risoluzione di conflitto *ex* art. 54 del c.p.p. del 27 febbraio 1991; proc. gen. presso la Corte di cassazione risoluzione di conflitto *ex* art. 54 del c.p.p. del 18 febbraio 1991);

che per evento si è inteso il mancato pagamento nel tempo utile;

che, conseguentemente, tra l'art. 116 del r.d. n. 1736/1933 e l'art. 2 della legge n. 386/1990 si è verificata successione di leggi per fattispecie parzialmente coincidenti;

che in particolare, avvenuta l'abrogazione espressa dell'art. 116 (art. 12 della legge n. 386/1990), attualmente costituiscono ancora reato solamente quei fatti posti in essere prima dell'entrata in vigore della legge n. 386/1990 che riguardano non più la mera emissione del titolo ma che presentano invece l'estremo di fatto del mancato pagamento (in tal senso v. proc. gen. cit. del 27 febbraio 1991);

che tale interpretazione normativa trova conforto indirettamente nell'art. 11 della legge n. 386/1990 che, prevedendo un'apposita norma transitoria al fine di rimettere in termine per il pagamento i comportamenti sanzionati dall'art. 2 della stessa legge, implicitamente conferma l'intervenuta abrogazione del comportamento di «emissione di assegno a vuoto» cui non segua l'«evento mancato pagamento»;

che, peraltro, tale comportamento non può essere posto in essere da chi, dopo l'emissione dell'assegno ma prima addirittura dell'entrata in vigore della legge n. 386/1990, sia stato dichiarato fallito;

che, in vero qualora fosse avvenuto il pagamento di cui all'art. 11, della legge n. 386/1990, il fallito avrebbe posto sicuramente in essere un comportamento censurabile sotto il profilo di cui all'art. 216, terzo comma, della legge fallimentare, posto che i procuratori degli assegni sono da ritenersi creditori a tutti gli effetti;

che sostanzialmente il fallito (il cui *status* soggettivo è intervenuto dopo l'emissione dell'assegno) si è trovato, durante la moratoria di cui all'art. 11, nell'impossibilità di evitare la commissione del reato di emissione di assegno vuoto nella nuova formulazione di cui all'art. 2 della legge n. 386/1990 temendo la commissione del più grave reato di bancarotta preferenziale;

che conseguentemente tale situazione suscita fondati dubbi di costituzionalità dell'art. 11 della legge n. 386/1990 in relazione all'art. 3 della Costituzione in quanto del tutto discriminata appare la situazione di chi si trova costretto a commettere un reato (quello di cui all'art. 2 della legge n. 386/1990) per non commettere quello più grave di cui all'art. 216 della l.f.;

che comunque l'impossibilità per il fallito di fruire della condizione di improcedibilità appare legata alla pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento che — qualora intervenga dopo l'emissione dell'assegno — rende impossibile in fatto (per la mancanza dei relativi mezzi conseguente alla declaratoria di fallimento) ed in diritto (per la possibilità di commettere più grave reato) di effettuare il versamento di cui all'art. 11 della legge n. 386/1990 determinando pertanto, con violazione dell'art. 3 della Costituzione, disparità di trattamento tra chi non viene dichiarato fallito dopo l'emissione dell'assegno ovvero venga dichiarato fallito decorsa la moratoria di cui all'art. 11 ovvero venga dichiarato fallito nel tempo utile di cui all'art. 11;

che dubbi non sembrano sussistere circa la rilevanza della questione, tenuto conto che la norma censurata, inibisce una declaratoria di improcedibilità;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge n. 386/1990, in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due Rami del Parlamento.

Alessandria, addì 14 giugno 1991

Il giudice per le indagini preliminari: RAVERA

91C1016

N. **549**

Ordinanza emessa il 21 maggio 1991, dal pretore di Napoli, sez. distaccata di Casoria nel procedimento penale a carico di Orefice Luigi

Reati e pene - Esercizio del gioco d'azzardo - Ipotesi aggravata (nella specie: esercizio in luogo aperto al pubblico) - Trattamento sanzionatorio - Previsione di pena più severa di quella stabilita per la (ritenuta) più grave fatti-specie dell'organizzazione di pubbliche scommesse di cui alla legge n. 401/1989 - Irragionevolezza.

(C.P., artt. 718 e 719, in relazione alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento penale n. 69/5/1990 r.g.,

OSSERVA

In materia di giuochi attuati mediante apparecchi automatici, semiautomatici o elettronici è dato riscontrare una normativa massiccia e piuttosto confusionaria. In realtà per via di una serie reiterata di provvedimenti riguardanti la stessa o analoghe materie coesistono nel sistema più norme apparentemente concorrenti.

Orbene è da premettere che è dato riscontrare in seno alla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Napoli un orientamento contrastante in tema di contestazione dell'illecito posseso di apparecchi da giuoco automatici di genere proibito (more solito reinvenuti dagli operanti all'interno di esercizi commerciali aperti al pubblico).

Ricorrente è la contestazione dei soli artt. 718 e 719 del c.p. a carico del gestore del locale, talora in concorso con l'art. 110 del t.u.l.p.s.; talaltra si ricorre alla sola contestazione dell'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, qualche volta con esplicito riferimento ad una o entrambe le ipotesi di reato di cui sopra. Altre volte ancora viene contestata la nuova normativa in concorso con una o entrambi le previsioni di reato menzionate.

È allora in primo luogo indispensabile verificare quale ipotesi di reato ricorra nelle fattispecie citate al fine di garantire un orientamento giurisprudenziale uniforme in sede di decisione; per la necessaria analisi sarà pertanto necessario verificare se le norme in esame possano in primo luogo coesistere nel sistema (in quanto disciplinati casi diversi), ed, in caso di accertamento negativo, verificare quale di esse debba prevalere (artt. 2 e 15 del c.p.).

È *communis opinio* che senz'altro mediante gli apparecchi innazi citati possa attuarsi il giuoco d'azzardo come previsto degli artt. 718, 719 e 721 del c.p.: l'ipotesi ricorre quando, merce gli apparecchi di cui sopra, taluni tiene ovvero agevola il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria.

La giurisprudenza ha costantemente ritenuto il concorso con il disposto dell'art. 110 del t.u.l.p.s., che, nella sua primitiva formulazione prevedeva due distinte ipotesi di reato, punite entrambe con la medesima pena.

Peraltro la giurisprudenza non ha ancora avuto modo di pronunziarsi (per quanto si conosce) sulla nuova formulazione della disposizione (v. legge 17 dicembre 1986, n. 904), ma l'innovazione sembra confortare del tutto l'orientamento precedente in quanto il sesto comma del vigente art. 110 prevede definitivamente la possibile coesistenza con le sanzioni previste dal codice penale per il giuoco d'azzanrdo.

Secondo il combinato disposto delle norme citate è pertanto del tutto possibile che chi abbia installato o usato in luogo pubblico o aperto al pubblico apparecchi che possono dar luogo a scommesse o consentono la vincita di un qualsiasi premio di denaro o in natura, sia punibile tanto *ex* art. 110 del t.u.l.p.s. quanto, se trattasi anche di giuoco d'azzardo, con le sanzioni *ex* artt. 718 e 719 del c.p.

Senonché il quarto comma dell'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, prevede che «le disposizioni di cui al primo e secondo comma si applicano anche ai giudici d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110» t.u.l.p.s., così costringendo l'operatore ad una verifica ulteriore, consistente nell'accertamento della sussistenza del requisito organizzativo (art. 4, primo comma, ultima parte) ovvero della pubblicazione dell'attività di giuoco o scommessa (secondo comma).

Invero il rinvio operato dalla norma appare del tutto generico ed impreciso in primo luogo perché il primo comma dell'art. 4 prevede due distinte ipotesi di reato, punite con pene di specie e misura diverse; in subordine perché in concreto se applicazione si può fare del primo comma è solo con riferimento alla terza ipotesi descritta, escluso in nuce che lo Stato, o altro ente concessionario, ovvero gli altri enti citati, possano servirsi di apparecchi di genere vietato per organizzare scommesse o concorsi (art. 1 prima e seconda parte).

È pertanto solo con la terza ipotesi dell'art. 1 che può confrontarsi il quarto comma, ovvero con il disposto del secondo comma; ma dall'esame di queste ultime disposizioni si evince che quivi è sanzionata la punibilità per chi «esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse» ponendosi l'accento sul solo profilo organizzativo o pubblicitario, trascurando tanto l'aspetto formale di cui all'art. 110 del t.u.l.p.s., tanto l'aspetto realizzativo dell'azzardo di cui agli artt. 718 e 719 del c.p.

Nel terzo periodo dell'art. 4 primo comma è posto palesemente in rilievo, alla pari del primo periodo, che l'attività incriminata deve essere stabile ed abituale nonché «diretta al pubblico» come, *ad abundantiam*, si evince dalla lettura del disegno di legge e della relazione illustrativa della disposizione in esame.

Evidenziato che organizzare scommesse non significa necessariamente tenere un gioco d'azzardo, tenuto conto anche di quanto dispone l'art. 88 primo comma del t.u.l.p.s., tuttora vigente nella parte precettiva, si deve perciò ritenere che ricorre l'ipotesi di reato più recente soltanto nel caso in cui all'imputato si contesti di aver esercitato l'organizzazione di pubbliche scommesse ovvero di averne curato la pubblicità (senza essere concorso nell'organizzazione), mentre continua ad applicarsi la disciplina innanzi citata nei casi in cui non sussistono tali elementi bensì ricorrono i dieversi requisiti di cui alle norme citate; ed il discrimine tra le fattispecie è dato proprio dal diverso apporto fornito dall'agente alla realizzazione della violazione, ben essendo tangibile la differenza tra l'oganizzare pubbliche scommesse — con evidente necessità di predeterminazione di uomini, mezzi, capitale ecc. — e il semplice tenere o agevolare il giuoco d'azzardo (*ex* art. 718 del c.p.) ovvero installare o usare apparecchi proibiti (*ex* art. 110 del t.u.l.p.s.).

Deve allora ritenersi che le norme invocate disciplinano casi diversi, non essendo peraltro escluso il possibile concorso nel caso di organizzazione di scommesse (art. 4 della legge n. 401) su o con giuochi d'azzardo (artt. 718 e 721) attuati mediante apparecchi vietati (art. 110 del t.u.l.p.s.) installati in pubblici esercizi (art. 719 del c.p.).

Come riteneva cass. 21 marzo 1986, Luvinio, deve concludersi sul punto osservandosi che tutto'oggi non ogni attività di scommessa costituisce automaticamente giuoco d'azzardo, dovendosi invece accertare in concreto volta per volta se nell'ativìtà esercitata ricorra anche *il quid* ulteriore richiesto dalla norma penale, costituito dall'aleatorietà della vincita o della perdita.

A *contrariis* si argomenta che non in ogni giuoco d'azzardo ricorrono «publiche scommesse organizzate», così come previste dalla legge n. 401.

Tali essendo gli elementi di diritto non può che rilevarsi nel caso di specie la ricorrenza dei soli elementi di cui alla previsione codicistica non essendo sussumibile da alcun atto processuale che in realtà l'agente avesse in qualche modo organizzato pubbliche scommesse con apparecchi proibiti o che ne avesse dato comunque pubblicità, essendo solo emerso che nel pubblico esercizio di cui in rubrica era installato un apparecchio di genere proibito, funzionante o, comunque in grado di funzionare; mentre deve ritenersi del tutto verosimile che l'imputato ve lo abbia scientemente installato o fatto installare, al fine di agevolare il giuoco d'azzardo.

Ritenuta l'applicabilità delle norme menzionate, escluso nel caso di specie la possibilità di concorso tra norme, e considerato che, in concreto l'imputato sarebbe possibile di sanzione *ex* art. 718 e 719 del c.p., (non essendo contestato in questo caso il reato *ex* art. 110 t.u.l.p.s. — per altro verso considerabile in sentenza essendo oggetto comunque di contestazione nella rubrica di cui al capo *b)* — *ex* art. 521 del c.p.p. — trattandosi di fatto oggettivamente identico a quello contestato — osservando incidentalmente che il nuovo codice di procedura non ha in questo punto innovato significativamente), non può non rilevarsi un grave problema di giudizio di valore: invero se l'imputato dovesse rispondere *ex* legge n. 401 potrebbe riportare una parte più lieve di quella prevista dagli artt. 718 e 719 del c.p. essendo quivi previsto il raddoppio della pena per il caso, come quello di specie, di giuoco di azzardo attivato da titolare *de facto* di pubblico esercizio (bar, nella descrizione fattane dagli agenti del commissariato).

È in merito da osservare che essendo stato il terzo periodo dell'art. 4 introdotto soltanto in sede di definitiva redazione della legge n. 401 si è persa l'occasione di superare definitivamente i dubbi interpretativi sorti con la precedente disciplina: infatti la relazione al progetto di legge non prevedeva tre distinte ipotesi al primo comma dell'art. 4, ma una sola che letteralmente sanzionava qualsiasi «attività organizzata e diretta al pubblico di gestione ..... e di scommesse e giuochi d'azzardo», ciò volendosi chiaramente intendere che la normativa penalistica doveva intenderesi come puramente residuale rispetto alla disciplina speciale, sanzionando adeguatamente, e con pene ben magiori di quella attualmente prevista, qualsiasi organizzazione di scommesse, e peraltro nella forma ritenuta delittuosa.

Venuto meno il riferimento al giuoco d'azzardo in sede di redazione definitiva si sono appunto ripresentati i problemi di coordinamento, essendo stato invece introdotto il periodo in esame, sanzionato più lievemente e nella forma contravvenzionale.

Per effetto del difetto di coordinamento verificatosi in sede di redazione definitiva si verifica quindi che il titolare di esercizio pubblico che abbia tenuto o agevolato, magari anche per una sola volta, il giuoco d'azzardo risponde in modo più grave che se avesse organizzato pubbliche scommesse (sia pure non d'azzardo, dovendo altrimenti concorrere le violazioni), con evidente disparità di trattamento rispetto a situazioni che seppur non identiche appaiono omogenee: appare infatti evidente che entrambi le norme siano riconducibili alla *ratio* per evitare la competizione con somme di denaro e per fini di lucro, mentre che la vincita o la perdita siano interamente o quasi aleatori costituisce una specificazione del fatto riconducibile alla sola fattispecie penalistica.

Appare del tutto eevidente la maggiore potenzialità offensiva dell'organizzazione di scommesse rispetto alla semplice tenuta del giuoco d'azzardo sol che si ponga mente alla indeterminatezza delle persone cui si rivolge la struttura organizzata: se infatti la nomra del 1989 si rivolge palesemente alla tutela della correttezza nelle manifestazioni sportive e pubbliche, la disciplina codicistica può anche esulare da tali requisiti e ricorrere solo per un congegno e/o violazione.

Si verifica allora che subisce una condanna più tenue chi organizza pubbliche scommesse, magari con struttura di notevoli dimensioni, estesa a tutto il territorio nazionale rispetto a chi, nelle condizioni di cui all'art. 719 del c.p. abbia soltanto consentito, magari episodicamente, tenersi il giuoco d'azzardo, con ovvie conseguenze sul piano sistematico in relazione al disposto dell'art. 3 della Costituzione.

La questione appare rilevante nel caso di specie perché appunto l'imputato potrebbe dover rispondere della più grave ipotesi di reato prevista nel codice penale.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 718 e 719 del c.p. in relazione al disposto dell'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nella parte in cui prevedono una pena più grave per chi tiene o agevola il giuoco d'azzardo nelle circostanze di cui all'art. 719 del c.p., rispetto a quella prevista per chi organizza o da pubblicità a publiche scommesse, con riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due Rami del Parlamento.

Casoria, addì 21 maggio 1991

Il pretore: FORGILLO

91C1017

N. **550**

Ordinanza emessa il 12 giugno 1991 dal tribunale di Cagliari nel procedimento civile vertente tra il Ministero di grazia e giustizia e Ruiu Pietro Carmelo

Ordinamento penitenziario - Detenuti lavoratori - Mercede - Determinazione - Previsione di una trattenuta nella misura dei 3/10 della mercede diretta, dal 1976 in poi, al finanziamento della spesa pubblica - Conseguente natura impositiva della trattenuta - Entità stabilita in violazione del principio secondo cui l'imposta va determinata in base alla capacità contributiva di ciascuno - Irragionevole previsione per i detenuti lavoratori di una forma di concorso aggiuntiva alla spesa pubblica non prevista per gli altri cittadini.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 23).

(Cost., artt. 3 e 53).

IL TRIBUNALE

Ha pronunziato, la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 2822 del ruolo generale per l'anno 1991, promossa dal Ministero di grazia e giustizia, in persona del Ministro in carica, rapp.to e difeso per legge dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici, è legalmente domiciliato, appellante contro Ruiu Pietro Carmelo, rapp.to e difeso per procura speciale a margine della memoria di costituzione in appello dagli avv.ti Mario Lai e Carlo Massacci nel cui studio in Cagliari è elettivamente domiciliato, appellato.

Letti gli atti del procedimento distinto dal n. 2822 del r.g. dell'anno 1991 premesso che con ricorso 3 novembre 1988 al pretore di Nuoro in funzione di giudice del lavoro Ruiu Pietro Carmelo, detenuto presso la casa circondariale della stessa città, ha chiesto la condanna del Ministero di grazia e giustizia a restituirgli le somme corrispondenti alla trattenuta di 3/10 operata dall'amministrazione*ex* art. 23, legge 26 luglio 1975, n. 354, sulle mercedi erogategli dal 1984 al 1986 per il lavoro prestato come assistente di sanità presso la stessa casa circondariale, assumendo che tale trattenuta doveva considerarsi illegittima; che il pretore di Nuoro, giudice del lavoro, ha accolto la domanda del Ruiu con sentenza 26 settembre, 6 dicembre 1990, condannando il Ministero convenuto a corrispondere all'attore la somma di L. 7.652.284; che contro tale decisione ha proposto appello il Ministero di grazia e giustizia chiedendo il rigetto dell'avversa domanda ed osservando che la trattenuta *de quo* era stata operata in attuazione del precetto contenuto nell'art. 23 legge n. 354/1975, e fino all'abrogazione di tale norma ad opera della legge 10 ottobre 1986, n. 663;

OSSERVA

La riduzione di 3/10 operata dall'amministrazione carceraria fino al 1986 sulla mercede erogata al Ruiu per il lavoro svolto presso la cassa circondariale di Nuoro nella quale egli si trovava ristretto essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato, era prevista dall'art. 23 della legge n. 354/1975 e rappresenta la diretta e corretta applicazioine di tale norma, abrogata con efficacia *ex nunc* dalla legge n. 663/1986.

Pare tuttavia al collegio che in ordine a tale norma debba essere sollevata d'ufficio una questione di legittimità costituzionale — nei termini che verranno appresso specificati — questione che appare rilevante nel presente procedimento in cui il Ruiu pretende la restituzione delle somme trattenute sulla mercede erogatagli dal Ministero di grazia e giustizia in un periodo (1984-1985) in cui la disposizione in esame era ancora vigente e pienamente operante, non avendo la sua abrogazione ad opera dell'art. 29 della legge n. 663/1986 spiegato effetti per il periodo anteriore.

Sotto tale profilo non pare che osti alla pronunzia della presente ordinanza la sentenza 13 dicembre 1988, n. 1087, della Corte costituzionale, la quale non ha esaminato la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione al citato art. 23, dal pretore di Roma con ordinanza 20 ottobre 1986, rimettendo gli atti allo stesso giudice per il riesame della questione alla luce della intervenuta abrogazione ad opera della legge n. 663/1986 della norma censurata.

Appare invero non manifestamente infondata la questione di costituzionalità della norma in esame rispetto agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione.

L'art. 23 prevedeva infatti, nella sostanza, una forma di prelievo coattivo destinato inizialmente alla cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto e, dopo la soppressione di detto ente ad opera della legge n. 641/1978, alle regioni e agli enti locali per il soddisfacimento, nella misura del 16% di tali entrate, degli stessi scopi che erano propri della cassa, e nella restante quota per finanziare le funzioni amministrative dei medesimi enti pubblici.

La trattenuta in parola, pertanto, rivestiva almeno dal 1976 in poi natura impositiva, diretta al finanziamento della spesa pubblica, e sotto questo profilo non pare conforme ai principi costituzionali in materia (art. 53, primo comma, della Costituzione) che impongono per un verso che l'imposta sia determinata in base alla capacità contributiva di ciascuno, ciò che nella specie non sembra sussistere imponendosi a ciascun detenuto lavoratore un identico tributo, comunque, d'altronde appare altresì violato il principio dell'uguale trattamento impositivo, non ravvisandosi alcuna *ratio* che consenta di discriminare legittimamente detenuti lavoratori rispetto agli altri cittadini, prevedendosi solo per i primi una forma di concorso aggiuntiva alla spesa pubblica, non prevista per i secondi.

P. Q. M.

Valutata la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge n. 354/1975 in relazione agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione;

Sospende il presente giudizio;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la cancelleria provveda a notificare la presente ordinanza alle parti costituite, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Cagliari, addì 12 giugno 1991

Il presidente: PORCELLA

91C1018

N. 551

Ordinanza emessa il 18 giugno 1991 dal tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Urbani Gabriele

Reati militari - Allontanamento illecito - Reato punibile su richiesta del comandante di Corpo - Ritenuta natura sostanziale e non processuale della richiesta - Conseguente antigiuridicità del fatto in dipendenza di valutazioni rimesse al comandante - Contrasto con il principio della riserva di legge in materia penale - Prospettata violazione dei diritti fondamentali della persona con incidenza sullo spirito democratico cui è informato l'ordinamento delle Forze armate.

(C.P.M.P. art. 148, secondo comma, in relazione all'art. 260 stesso codice).

(Cost., artt. 25 e 52).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Urbani Gabriele, nato il 28 marzo 1970 a Terni, atto di nascita n. 450/i.a., ivi residente in via Brodolini Giacomo n. 2, celibe, incensurato; soldato effettivo nell'8° gruppo artiglieria cam. smv. «Pasubio» in Banne (Trieste); libero imputato di diserzione (art. 148, n. 2 del c.p.m.p.) perchè, soldato nell'8° gruppo art. cam. smv. «Pasubio» in Banne, avviato l'8 febbraio 1991 dal distretto militare di Perugia al reparto di Banne, senza giusto motivo si presentava in quest'ultimo solo il 18 febbraio 1991.

FATTO E DIRITTO

A conclusione del dipartimento, è risultato che il sodalto Urbani Gabriele, pur rimasto assente dal servizio dell'8 al 18 gennaio 1991, non ha commesso il reato di discizione contestatogli (nei primi 5-6 giorni egli era affetto da malattia) bensì quello di allontanamento illecito (art. 147, secondo comma, del c.p.m.p.).

Si tratta di reato che, come ogni altro per il quale sia prevista la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, non può essere punito se non a seguito di richiesta del comandante (art. 260, secondo comma, del c.p.m.p.); ma nella specie la richiesta è stata presentata (f. 2).

La norma dell'art. 260, secondo comma, è stata più volte sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, manifestando tuttavia un'inusitata capacità di resistenza. Con ben cinque sentenze (42/1985, 189/1976, 60/1978, 114/1982 e 397/1987) si è stabilito che essa non viola il principio di uguaglianza, né i diritti della persona, né i principi della diretta responsabilità penale del funzionario, della democratica dell'ordinamento militare, dell'imparzialità della pubblica amministrazione, dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Trovandosi di fronte ad un reato punibile a richiesta, questo giudice non intende sollevare ancora questioni già decise dalla Corte; ma, sulla base delle considerazioni svolte dal p.m., non può esimersi dal manifestare nuovi dubbi di legittimità che investono non tanto la richiesta di procedimento in sé considerata, quanto piuttosto la norma incriminatrice dell'art. 147 del c.p.m.p., dal momento che punisce l'assenza arbitraria, di durata superiore ad un giorno ed inferiore a cinque, a condizione che questa sia la volontà del comandante di Corpo, o di altro «ente superiore» da cui dipende il colpevole. La richiesta di procedimento, in altri termini, ha una prevalente natura non processuale, bensì sostanziale, e perciò rende dubbia, sotto i profili che saranno esaminati, la legittimità della norma incriminatrice.

È noto che da tempo in dottrina e giurisprudenza si pone il problema se la querela, la richiesta e l'istanza di procedimento siano condizioni di punibilità, oppure di punibilità e procedibilità, o infine solamente di procedibilità, e che negli ultimi tempi si propende per quest'ultima soluzione. E questo tribunale non può di certo aggiungere nuovi argomenti di carattere generale a quelli, copiosissimi, già tradizionalmente proposti a favore delle varie concezion. Si deve, tuttavia, rilevare come il prevalere della tesi della condizione di procedibilità lasci piuttosto insoddisfatti, dal momento che nella scolorita categoria processuale i tre cennati istituti vengono ad assimilarsi con quello dell'autorizzazione a procedere, e si dissolvono le differenze di origine e di funzione di querela istanza e richiesta, e la richiesta del comandante di corpo, quando non sia addirittura accomunata ad una querela, viene a confondersi con la richiesta del Ministro, con la quale probabilmente nulla ha in comune se non il nome.

Limitando ogni considerazione alla richiesta del comandante, l'aspetto sostanziale che non può essere sottaciuto, e che vale a comprendere l'istituto nel novero delle condizioni di punibilità, è la circostanza che il titolare del potere di richiesta è nel contempo titolare del potere disciplinare, di modo che (come già avveniva per i c.d. sostitutivi disciplinari anteriormente alla vigente codificazione penalmilitare) la presentazione, o meno, della richiesta al competente magistrato è espressione di una scelta del comandante in ordine alla sanzione, se disciplinare o penale, da irrogare per il fatto previsto dalla legge penale militare.

Questa concezione è stata a volte messa in dubbio nella considerazione che non vi sia affatto, per i reati punibili con la reclusione militare non superiore a sei mesi, l'asserità scelta e alternatività tra la sanzione penale e quella disciplinare, dal momento che per fatti del genere il comandante da un lato non sarebbe tenuto ad esercitare l'azione disciplinare nel caso in cui non abbia inoltrato la richiesta di procedimento, e dall'altro ben potrebbe promuovere il procedimento disciplinare (che verrebbe sospeso in attesa del giudizio penale) anche nel caso di sua precedente presentazione della richiesta di procedimento penale.

In realtà, l'alternativa tra sanzione disciplinare e sanzione penale trae fondamento da una consolidata prassi già esistnte sotto la vigenza della normativa anteriore alla codificazione del 1941; ma attualmente sembra trovare riscontro anche nelle disposizioni del d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, (regolamento di disciplina militare), che dettano norme per l'esercizio dei poteri attribuiti al comandante dagli artt. 13 e 15 della legge 11 luglio 1978, n. 382, (norme di principio sulla disciplina militare). Innanzitutto l'art. 58 settimo comma, del testo regolamentare stabilisce l'obbligo dell'esercizio dell'azione disciplinare nel caso di infrazioni punibili con la consegna di rigore, categoria che comprende i reati in genere, inclusi quelli punibili con la reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi (art. 65, settimo comma e preambolo dell'allegato *C)* al citato d.P.R.). Inoltre, come pure stabiliscono l'art. 65, settimo comma, ed il preambolo dell'allegato *C)* la sanzione disciplinare per i reati punibili con la reclusione militare non superiore a sei mesi è irrogabile solo quando il comandante «non ritenga di chiedere il procedimento», e perciò esclusivamente quale alternativa alla sanzione penale.

Di modo che, volendo abbozzare talune linee fondamentali del potere disciplinare del comandante, risulta che l'azione disciplinare può, o in certi casi deve, essere esercitata per ogni fatto che, non rientrando nella previsione di alcuna norma penale militare, costituisca tuttavia violazione dei doveri del servizio o della disciplina militare; che l'azione disciplinare è invece sempre da esercitare per le violazioni dei doveri medesimi che siano anche previste come reato perseguibile d'ufficio, che tra le due categorie estreme v'è una fascia intermedia costituita dalle infrazioni ai detti doveri che nel contempo integrino la materialità di un reato punibile con la reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, e che in quest'ultimo caso, in cui l'azione disciplinare è esperibile solamente quando non sia stata inoltrata al magistrato la richiesta di procedimento, al comandante è conferito proprio il potere di stabilire se per l'infrazione posta in essere dal militare sia adeguata la sanzione penale oppure quella disciplinare.

Del resto, che la richiesta di procedimento operi innanzitutto in un ambito di diritto sostanziale è concezione pacificamente accolta nella dottrina meno recente anteriore ed immediatamente successiva all'ultimo conflitto mondiale, nella quale si afferma che (proprio perché in difetto della richiesta il fatto è privo di penale rilevanza) per il reato punibile a richiesta non v'è obbligo di rapporto giudiziario da parte del comandante, sin quando egli non si sia eventualmente indotto a chiedere il procedimento penale. Quest'idea è senza difficoltà accolta nella giurisprudenza, nel cui ambito, sempre in linea con la concezione sostanzialistica, si rinviene, quale particolare applicazione del principio, la decisione secondo cui non è punibile come ricettazione l'acquisto di oggetti provenienti da reati militari per il quale non può procedersi poiché manca la richiesta del comandante del corpo (Cass. sez. terza 25 ottobre 1954, in foro pen. 1955, 516).

Rispetto a quest'originario ordine di idee la succesiva relazione della richiesta di procedimento del novero nelle norme di diritto processuale non è che un'aastratta operazione dottrinaria, un tentativo di esorcizzazione dell'istituto, che di certo non fa venir meno ed anzi rimuove il dato essenziale: che il comandante sceglie il tipo di sezione, penale ovvero disciplinare, da irrogare per il fatto previsto quale reato.

Altri elementi confermano che la richiesta di procedimento deve considerarsi una condizione di punibilità; innanzitutto il fatto che l'art. 260 sia collocato nell'ambito del libro secondo «Dei reati militari» e rimanga estraneo al libro terzo «Della procedura penale militare».

Ma ancor più significativo è che la disposizione stassa (a differenza di quanto avviene per autorizzazione a procedere, querele, istanza e richiesta del Ministro) non riguardi reati indicati singolarmente o per l'appartenenza ad una determinata categoria, né i reati in gnenere commessi in determinate circostanze o da determinate persone, bensì indistintamente tutti i reati militari, nessuno escluso, punibili con la reclusione militare nella misura suindicata, a nulla rilevando il bene giuridico tutelato, o particolari qualifiche del colpevole, o le circostanze della realizzazione: quest'individuazione dei reati punibili a richiesta esclusivamente per il tramite della quantità della pena comunicata per i medesimi dalla legge sta a ssegnalare che ci si trova nel contesto della punibilità. E la conclusione si rafforza nella considerazione che l'art. 260 si riferisce a tutti indistintamente i più lievi tra i reati militari, ai fatti bagattellari si direbbe con moderna terminologia, rispetto ai quali è ragionevole pensare che il legislatore, senza eccessive preoccupazioni dogmatiche, abbia avvertito l'esigenza di evitare una penalizzazione incondizionata. Chiarita, dunque, la natura sostanziale del potere del comandante, risulta evidente che con quest'istituto si è delegato all'autorità militare una decisione che il prinmcipio costituzionale dell'art. 25, secondo comma, riserva in modo assoluto alla legge.

La rilevanza inadeguatezza nei copnfronti del principio costituzionale di legalità non comporta, tuttavia, che debba essere sollevata questione di legittimità incentrata sulla disposizione che prevede la richiesta di procedimento, dal momento che con la sua caducazione si avrebbe il risultato, ancora in contrasto con il principio costituzionale, che la norma incriminatrice acquisirebbe un'incondizionata applicabilità, che il legislatore non ha mai inteso disporre. La questione di legittimità deve, invece, appuntarsi sulla norma dell'art. 147 del c.p.m.p., perché, con il suo collegamento all'art. 260, delega al comandante la penalizzazione dell'assenza arbitraria di durata superiore ad un giorno ed inferiore a cinque, e non possiede pertanto i requisiti che il principio costituzionale richiede per una norma incriminatrice.

Come ha bene messo in rilievo una dottrina non recente, ma già sensibile alle garanzie costituzionali, la discrezionalità insita nella richiesta di procedimento per il reato di allontanamento illecito costituisce, inoltre un *camuoflage* di un'altrettanto inammissibile discrezionalità: quella prevista nei codici previgenti e nel vigente codice penale militare di guerra (art. 155), per cui il militare arbitrariamente assente dal servizio può, sulla base di «particolari circostanze» liberamente valutabili dal comandante, essere dallo stesso «dichiarato» disertore o mancante alla chiamata prima che l'asenza abbia raggiunto la durata, due giorni, occorrente per il perfezionamento del reato (artt. 145, 146 n. 2, 151).

Pertanto, lo stesso allontanamento illecito configurato dall'art. 147 del c.p.m.p. non è che una diserzione (art. 148) discrezionalmente valutata ed anticipatamente dichiarata dal comandante, in evidente spregio del principio costituzionale di legalità. Viene con ciò ribadita l'illegittimità dell'art. 147, che si rileva anche più radicale di quanto non lasci supporre l'analisi sin qui svolta sulla disposizione dell'art. 260. La richiesta di procedimento riferita al fatto di assenza arbitraria non solo non è una mera condizione di procedibilità, ma anche in quanto condizione sostanziale di punibilità diviene la sommità dell'*iceberg* l'aspetto terminale ed emergente di un'incostituzionalità che muove dal cuore stesso del reato, l'antigiuridicità valutata e dichiarata dal comandante, piuttosto che risultante da una norma di legge.

Ma, anche prescindendo dall'ambito dei principi costituzionali in materia penale, non è meno evidente che la stessa norma incriminatrice dell'art. 147, per per quel suo collegamento all'istituto dell'art. 260, e per il potere di penalizzazione che ne deriva in capo al comandante militare, concorre a determinare un'illegittima limitazione dei diritti fondamentali della persona (artt. 2 e 13 della Costituzione), che nell'ordinamento militare non hanno meno valore che nell'ordinamento generale (art. 52, terzo comma, della Costituzione).

Sotto questo profilo, non si comprende anzi quale senso abbia che con la citata legge n. 382/1978 e poi con il d.P.R. n. 545/1986 si limitino e si disciplinino i poteri che al comandante stettano in vista del perseguimento dei compiti d'istituto delle forze armate e per l'attuazione della normativa disciplinare, qualora poi si dovesse ammettere come legittimo che in capo allo stesso vi sia un potere quale quello di penalizzare i fatti lesivi del servizio e della disciplina militre, che la Costituzione riserva in maniera esclusiva al legislatore.

Questo tribunale, in definitiva, ritiene di dover sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 147 del c.p.m.p., in riferimento all'art. 260 del c.p.m.p., in relazione agli artt. 2, 13 e 25, secondo comma, e 52, terzo comma della Costituzione.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 148, secondo comma, del c.p.m.p. in riferimento all'art. 260 del c.p.m.p., in relazione agli artt. 25, secondo comma, e 52, ultimo comma, della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone la notificazione dell'ordinanza alla partie al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova, addì 18 giugno 1991

Il presidente estensore: ROSIN

Il collaboratore di cancelleria: DARIO

91C1019

N. **552**

Ordinanza emessa il 4 giugno 1991 dal pretore di Saluzzo nel procedimento penale a carico di Pacifico Salvatore

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Esercizio abusivo di impianti radioclettrici soggetti ad autorizzazione - Sanzioni penali - Irragionevole previsione di un trattamento sanzionatorio identico a quello stabilito per la (ritenuta) più grave fattispecie di esercizio abusivo di impianti soggetti a concessione.

(D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 195, modificato dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, art. 45; legge 6 agosto 1990, n. 223, art. 30, settimo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Visti gli atti del procedimento, osserva quanto segue.

Con sentenza n. 1030 del 15 novembre 1988, la Corte costituzionale, dopo aver articolarmente motivato la dichiarazione di illegittimità degli artt. 1 e 183, primo comma del t.u. Postale, nella parte in cui tali norme assoggettano gli impianti ricetrasmittenti di debole potenza al regime della concessione, invece che a quello dell'autorizzazione, enuncia come corollario che, nei soli limiti del regime amministrativi applicabile, vengono coinvolti nella declaratoria di incostituzionalità anche l'art. 334 dal terzo al sesto comma, e l'art. 195, primo comma n. 2 del t.u.

Precisa però la Corte che la pronuncia non investe il diverso profilo — non censura da parte dei giudici *a quibus* — della disciplina penalistica, a fronte di «un comportamento inosservante che, nella struttura delle norme in esame, è oggetto da parte del legislatore di identica valutazione, quale che sia il tipo di disciplina — concessione o autorizzazione — e le specifiche modalità di regolazione di essa».

In sostenza, dopo la pronuncia della Corte, si prospettano due tipi di violazione, profondamente diversi tra loro (esercizio abusivo di impianti radioelettrici, soggetti a concessione da un lato, e di impianti soggetti solo da autorizzazione dall'altro), i quali vengono però colpiti con la medesima sanzione dell'art. 195 del t.u.

La nuova stesura di tale norma, recentemente modificata dall'art. 30 settimo comma della legge 6 agosto 1990, n. 223, non ha sostanzialmente modificato i termini del problema.

Anche nel testo novellato, infatti, è prevista la pena dell'arresto da tre a sei mesi per chi installa od esercita un impianto radioelettrico, «senza aver ottenuto la relativa concessione o autorizzazione».

L'omogeneità della sanzione prevista dall'art. 195 alla luce della sentenza n. 1030/1988, nonché di quella n. 40 del 1990, rende non manifestamente infondato il dubbio di incostituzionalità per violazione (sotto il profilo della irragionevolezza, inadeguatezza e sproporzione nel trattare ugualmente situazioni diverse) del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

È incontestabile, infatti, che di gran lunga più grave, dal punto di vista del disvalore penale, appare il comportamento di chi viola il divieto di assistenza di concessione, per la maggiore rilevanza economica e sociale di tale condotta.

Va notato che in altre materie, come in quella urbanistico-edilizia, in cui il regime amministrativo degli atti soggetti a concessione si presenta differenziato da quello degli atti soggetti ad autorizzazione, la legge ha rettamente tenuto conto della diversità anche sotto l'aspetto sanzionatorio.

In ordine alla rilevanza, si osserva che la specie in esame riguarda proprio l'installazione e l'esercizio, senza autorizzazione, di un impianto ricetrasmittente di debole potenza, rientrante ormai nel regime autorizzatario.

P.Q.M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, dell'art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, come modificato dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975 n. 103 e dell'art. 30, settimo comma della legge n. 223/1990;

Sospende il giudizio in corso, e dispone che la presente ordinanza venga trasmessa alla Corte costituzionale, notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Saluzzo, addì 4 giugno 1991

Il pretore: DELL'ANNA

Il collaboratore di cancelleria: ARNAUDO

91C1022

N. 553

Ordinanza emessa il 4 giugno 1991 dal pretore di Saluzzo nel procedimento penale a carico di Scavino Flavio

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Esercizio abusivo di impianti radioelettrici soggetti ad autorizzazione - Sanzioni penali - Irragionevole previsione di un trattamento sanzionatorio identico a quello stabilito per la (ritenuta) più grave fattispecie di esercizio abusivo di impianti soggetti a concessione.

(D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 195, modificato dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, art. 45; legge 6 agosto 1990, n. 223, art. 30, settimo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Visti gli atti del procedimento, osserva quanto segue.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 552/1991).

91C1020

N. 554

Ordinanza emessa il 4 giugno 1991 dal pretore di Saluzzo nel procedimento penale a carico di Mosso Pasqualino

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Esercizio abusivo di impianti radioelettrici soggetti ad autorizzazione - Sanzioni penali - Irragionevole previsione di un trattamento sanzionatorio identico a quello stabilito per la (ritenuta) più grave fattispecie di esercizio abusivo di impianti soggetti a concessione.

(D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 195, modificato dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, art. 45; legge 6 agosto 1990, n. 223, art. 30, settimo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Visti gli atti del procedimento, osserva quanto segue.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 552/1991).

91C1021

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 69

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 26/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 183

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
D.I.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editori
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 395/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quinci Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Editrice S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	315.000
- semestrale	L.	170.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	56.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	175.000
- semestrale	L.	95.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	56.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	175.000
- semestrale	L.	95.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	600.000
- semestrale	L.	330.000
Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
- annuale	L.	800.000
Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
- annuale	L.	530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione.	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate.	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna.	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive.	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata.	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	280.000
Abbonamento semestrale	L.	170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85032221 vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 1 1 0 0 3 4 0 9 1 *

L. 4.800